Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 118

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 4 maggio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — *Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli* avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Corte suprema di cassazione: Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare . . . . Pag. 3309

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1976, n. **158**.
Regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 . . . Pag. 3310

LEGGE 30 aprile 1976, n. **159**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie . . . . Pag. 3310

LEGGE 2 maggio 1976, n. **160**.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito . . . . Pag. 3312

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. **161**.
Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 . . Pag. 3313

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. **162**.
Finanziamento delle spese elettorali . . . . Pag. 3315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976, n. **163**.
Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica . . . . Pag. 3316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **164**.
Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati . . . Pag. 3316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **165**.
Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica . . . . . . Pag. 3316

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **166**.
Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati . . . . Pag. 3317

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.
Sostituzione del segretario della commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati ». Pag. 3319

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.
Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e di tassi di premio relativi a tariffa vita in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Les Assurances Nationales - Compagnia française d'assurances sur la vie », in Parigi . . . . Pag. 3319

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Designazione di ufficiali del Corpo degli agenti di custodia chiamati a far parte della lista unica degli ufficiali da prescegliersi per l'ufficio di giudice militare . . Pag. 3319

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicometal », a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4750/R) . . . . Pag. 3320

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e tassi di premio, presentati dalla Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano . . . . . . Pag. 3320

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonoplastina », della ditta Istituto biochimico Toscano Cesalfarma, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4742/R) . . . Pag. 3321

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Splenina », della ditta Pietro Negroni, in Cremona. (Decreto di revoca n. 4755/R) . . . . Pag. 3321

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biotrigon », della ditta Laboratori Del Saz e Filippini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4748/R) . . Pag. 3322

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antiforuncoloso Sténé », della ditta laboratorio Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4747/R) Pag. 3322

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicocalcium », della ditta A. Brioschi S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4751/R) . . . . Pag. 3322

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Takidin », della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4743/R) . . . . . Pag. 3323

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfovalile », della ditta Ecobi, in Genova. (Decreto di revoca n. 4749/R). Pag. 3323

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesio Calciocodile » e « Liquor », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4744/R) . . . . Pag. 3323

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmocolina », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4732/R) . . . . Pag. 3324

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bilifluine », della ditta Galdi farmaceutici, in Milano e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Sténé, in Parigi (Francia). (Decreto di revoca n. 4738/R) . . . . Pag. 3324

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metarsan », della ditta Santi Medici, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4728/R). Pag. 3325

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciobiol D, Urto », della ditta Officina farmaceutica Tiberina, in Roma. (Decreto di revoca n. 4754/R) . . . . Pag. 3325

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita nonchè dei tassi di premio, presentati dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano . . . . Pag. 3325

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino Antipiogeno Sténé », della ditta Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4740/R) . . . . Pag. 3326

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodocitran », della ditta Prodotti Scientia, in Torino. (Decreto di revoca n. 4739/R) . . . . Pag. 3326

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, per il periodo residuo dell'anno 1976 . . . . Pag. 3327

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui a favore delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI . . . . Pag. 3327

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni. Pag. 3328

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . Pag. 3329

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria . . . . Pag. 3329

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per il periodo residuo dell'anno 1976, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi . . . . . Pag. 3330

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971 . . Pag. 3330

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio . . . . Pag. 3331

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto . . . . Pag. 3331

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 . Pag. 3332

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania. Pag. 3332

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato. Pag. 3333

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - credito all'artigianato . . . . Pag. 3334

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno . . . . Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali da realizzare nelle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale. Pag. 3335

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti effettuati a favore delle medie e piccole industrie meridionali, ai sensi delle leggi 1° febbraio 1965, n. 60 e 10 dicembre 1969, n. 970 . . . . Pag. 3336

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016. Pag. 3337

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria giornalistica, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971 . . . . . Pag. 3337

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale . . . . Pag. 3338

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili . . . . Pag. 3339

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626, recante provvedimenti per l'attuazione di iniziative per l'incremento della produttività . . . . Pag. 3339

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria . . . Pag. 3340

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati in relazione ai danni provocati da calamità naturali . . . . Pag. 3341

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi . . . . Pag. 3342

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia . . . . Pag. 3342

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata. Pag. 3343

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230 . . Pag. 3343

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia Pag. 3344

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistiche ed alberghiere, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica . . . . Pag. 3345

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistico-alberghiere, di cui agli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale . . . Pag. 3345

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso agevolato d'interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1975, n. 1213, recante nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia . . . . . Pag. 3346

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso agevolato d'interesse da applicare sui finanziamenti a carico del fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico . . . Pag. 3347

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 21 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali . . Pag. 3347

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso agevolato d'interesse per le operazioni di credito alberghiero e turistico effettuate con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dello art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 . Pag. 3348

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura del tasso agevolato d'interesse sulle operazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura . . Pag. 3348

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso massimo di interesse da praticare sui finanziamenti concessi a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria, di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.), concluso a Roma il 28 giugno 1948 . . . . . . Pag. 3349

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un fondo di rotazione per la ricerca applicata. Pag. 3350

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari . . . . Pag. 3350

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 . . Pag. 3351

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 21 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali . . . Pag. 3351

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione . . . . Pag. 3352

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.
Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie . . . . . Pag. 3353

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Langhirano . . . . Pag. 3353

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Belluno . . . . Pag. 3354

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Canale d'Agordo . . . . Pag. 3355

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Opi . . . . Pag. 3356

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.
Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, in Roma . . . . Pag. 3357

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia . . . . Pag. 3357

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.
Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni . . . . Pag. 3358

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.
Modificazione della denominazione sociale della società « Fiduciaria First National City Flaminia S.p.a. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione. Pag. 3358

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Incorporazione dell'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli . . . . Pag. 3359

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie . . . . Pag. 3359

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.
Ricostituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco » . . . . Pag. 3359

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.
Autorizzazione alla società Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette . . Pag. 3360

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.
Autorizzazione alla società di assicurazioni Lloyd italico e l'Ancora S.p.a., in Genova, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali, delle imposte dirette . . . . Pag. 3360

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza delle cattedre di filologia romanza e di grammatica greca e latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano . . . . Pag. 3361

Vacanza della cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa . Pag. 3361

Vacanza delle cattedre di antropologia, di astronomia, di mineralogia, di matematiche elementari da un punto di vista superiore e di fisica generale (3ª cattedra) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna . . . . Pag. 3361

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste. Pag. 3361

Vacanza della cattedra di anatomia veterinaria sistematica e comparata II presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia . . . . Pag. 3361

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono. Pag. 3361

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3361

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3361

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3361

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Castel Madama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3362

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Fisciano al assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3363

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975. Pag. 3364

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975 . . . . Pag. 3364

Ministero del tesoro:

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50% - 1968/1983 Pag. 3364

Media dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 3364

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie . . . . Pag. 3365

Ospedali specializzati dei pellegrini di Napoli: Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso . . . . Pag. 3367

Ospedale geriatrico « Pio istituto della Addolorata » di Roma: Concorso ad un posto di aiuto geriatra . Pag. 3367

Ospedale « G. Compagna » di Corigliano Calabro: Concorso ad un posto di farmacista . . . . Pag. 3368

Ospedale « F. Veneziale » di Isernia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3368

Istituti riuniti di assistenza sanitaria e di protezione sociale di Roma: Concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 3368

Ospedale civile « S. Maria » di Terni: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 3368

Ospedale « A. Di Summa » di Brindisi: Concorso ad un posto di assistente di radiologia . . . . Pag. 3368

Ospedale « S. Maria » di Montagnana: Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 3368

Ospedale di Caserta: Avviso di rettifica . . . . Pag. 3368

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 3 maggio 1976, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione, resa da dieci cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare concernente « Modalità di votazione dei cittadini residenti o dimoranti all'estero ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Milano, via Marsala, 9, presso la sede nazionale della Associazione nazionale alpini.

(5257)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 aprile 1976, n. **158.**

Regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, sono devoluti alla predetta regione, in luogo dei quattro decimi indicati nell'articolo 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, i nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo, relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel territorio regionale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 aprile 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

LEGGE 30 aprile 1976, n. **159.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

nell'articolo 1,

al primo e secondo comma, dopo le parole: « senza l'autorizzazione prevista dalle norme in materia valutaria » sono aggiunte le altre: « ovvero con autorizzazione indebitamente ottenuta »;

dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, in violazione delle norme valutarie, omette di cedere entro trenta giorni all'Ufficio italiano dei cambi valuta estera comunque acquisita o detenuta nel territorio nazionale, è punito con la sanzione prevista dal comma precedente »;

al terzo comma, è soppressa la parola: « esportati »;

al quarto comma, le parole: « sono concorse nel reato » sono sostituite dalle altre: « hanno concorso nel reato » e le parole: « se nel reato sono concorsi » sono sostituite con le altre: « se nel reato hanno concorso »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Se il valore dei beni ovvero delle disponibilità o attività costituite all'estero ovvero della valuta estera non ceduta all'Ufficio italiano dei cambi non supera lire 500 mila, non si applicano le disposizioni dei commi precedenti ed il fatto è punito con le sanzioni amministrative previste dalle disposizioni vigenti »;

nell'articolo 3,

alla fine del primo comma, sono aggiunte le parole: « purché l'azione o l'omissione abbia favorito il compimento di uno dei reati previsti dall'articolo 1 »;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Nel caso di violazioni dell'articolo 1 o del presente articolo, il rapporto deve essere inviato anche alla Banca d'Italia e al Ministero del tesoro. La Banca d'Italia può sospendere o revocare la concessione di esercitare le sue funzioni alla banca agente o ad una o più delle sue agenzie. Il Ministro per il tesoro quale presidente del Comitato interministeriale del credito e del risparmio, ha la facoltà di disporre direttamente la sospensione o la revoca, se questa non è stata disposta dalla Banca d'Italia, entro il termine di due mesi dalla data del rapporto.

L'operatore che nei moduli e nei documenti necessari al fine di ottenere le autorizzazioni concernenti il regolamento valutario di operazioni commerciali o finanziarie con l'estero non dichiari il vero, o prospetti il falso, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100 mila a un milione.

Se il fatto è particolarmente grave, la pena è dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda da lire un milione a lire 20 milioni »;

nell'articolo 4, è aggiunto in fine il seguente comma:

« La competenza a giudicare spetta al tribunale del luogo in cui è avvenuto l'accertamento dei reati previsti dagli articoli 1 e 3 »;

nell'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i reati previsti dal presente decreto, gli atti preveduti dal secondo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale possono essere compiuti, in deroga al disposto dell'ultimo comma dello stesso articolo 340, dagli ufficiali di polizia giudiziaria per delegazione del giudice »;

al secondo comma, sono soppresse le parole: « che siano di particolare gravità »;

dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

« *Art. 6*-bis. — Il quinto comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, va inteso nel senso che

i poteri concessi alla guardia di finanza, in materia finanziaria, dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4 e dalle leggi tributarie, possono essere esercitati anche ai fini della vigilanza per la difesa valutaria »;

l'articolo 8, è sostituito dal seguente:

« *Art. 8.* — Ai fatti previsti come reato dal presente decreto-legge, si applicano anche dal giudice penale, quale pena accessoria, le sanzioni di carattere amministrativo previste dalle disposizioni vigenti ».

Art. 2.

Chiunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, possiede all'estero disponibilità o attività di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge — costituite in violazione delle norme valutarie vigenti al momento del fatto — è tenuto, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a farne dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi ed entro i tre mesi successivi alla dichiarazione a far rientrare i capitali, versando presso aziende od istituti di credito le somme in valuta, in cambio del controvalore in lire, ovvero depositando presso tali aziende od istituti i titoli esteri; per i beni immobili, l'interessato ha l'obbligo di effettuare la dichiarazione e di far entrare in Italia il loro corrispondente valore nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'osservanza delle prescrizioni contenute nel comma precedente rende inapplicabili le sanzioni valutarie e fiscali previste dalle leggi vigenti al momento del fatto.

Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma, entro i termini ivi fissati, è punito a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge.

Si applicano anche gli articoli 2, 4 e 5 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi possono esercitare anche direttamente i poteri, previsti dal regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380, sulle aziende ed istituti di credito.

I funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia nonché gli ufficiali e i sottufficiali del nucleo di polizia valutaria di cui all'articolo 5, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, accertano l'esistenza di reati di cui alla presente legge, riferiscono all'autorità giudiziaria ed al presidente dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 4.

Il comando generale della guardia di finanza, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia sono tenuti a predisporre annualmente relazioni analitiche sull'attività da loro svolta per prevenire e accertare le infrazioni valutarie. Le relazioni devono essere trasmesse al Ministro per il tesoro entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per il commercio con l'estero, trasmette le relazioni stesse, con le sue osservazioni, al Parlamento nei trenta giorni successivi.

Art. 5.

Per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni delle norme valutarie è istituito, alle dirette dipendenze del comando generale della guardia di finanza, un nucleo speciale di polizia valutaria, retto da un colonnello con circoscrizione nazionale.

Per la costituzione dell'anzidetto nucleo speciale gli organici dei militari della guardia di finanza, quali fissati dalla tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, per gli ufficiali, e dalla legge 28 luglio 1971, n. 546, per i sottufficiali ed i militari di truppa, sono aumentati delle seguenti unità:

colonnelli	1
tenenti colonnelli	8
capitani	30
marescialli maggiori	25
marescialli capi	28
marescialli ordinari	28
appuntati e finanzieri	30

L'aumento di organico degli ufficiali previsto dal precedente comma ha effetto dal 1° gennaio 1977. Dalla stessa data la tabella allegata alla legge 2 novembre 1974, n. 546, è sostituita con quella allegata alla presente legge. Resta fermo il contingente dei colonnelli previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 6.

Fermo restando quanto disposto all'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito in legge con la presente legge, agli ufficiali ed ai sottufficiali appartenenti al nucleo speciale di cui all'articolo precedente sono attribuiti gli stessi poteri e le facoltà riconosciuti ai funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi addetti alla attività ispettiva in materia valutaria.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri interessati, si provvederà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario.

Art. 8.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5 della presente legge per l'anno 1976, valutato in lire 400 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1976

LEONE

MORO — BONIFACIO — COLOMBO — STAMMATI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Gen. D.	—		4	—	—
Gen. B.	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	1	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Col.	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	43	3 o 4 (*b*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Ten. col.	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	228	8 o 9 (*c*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Magg.	anzianità		120	—	—
Cap.	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	430	29	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Ten.	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
S.ten.	anzianità	Superare il corso di applicazione (*d*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
(*b*) Dal 1976 ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.
(*c*) Dal 1977 ciclo di 5 anni: 9 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 8 promozioni nel secondo e nel quarto anno.
(*d*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

LEGGE 2 maggio 1976, n. **160**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, recante norme in materia di riscossione delle imposte sul reddito, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« Le imposte indicate nel secondo comma dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, possono essere iscritte, oltre che nei ruoli principali di cui al primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche in ruoli principali da formare e trasmettere all'intendenza di finanza entro il 15 maggio, il 15 ottobre e il 15 dicembre 1976, con scadenza rispettivamente della prima rata al giorno 10 luglio e 10 dicembre 1976, e al giorno 10 febbraio 1977 e della seconda rata al giorno 10 settembre 1976 e al giorno 10 febbraio e 10 aprile 1977 ».

L'articolo 4 è sostituito con il seguente:

« All'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è aggiunto il seguente comma:

" L'azienda di credito che non versa alla tesoreria dello Stato, nel termine previsto nel secondo comma, lettera *b*), le imposte al cui pagamento è stata delegata deve corrispondere, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, una somma pari al 2 per cento delle somme non versate " ».

Art. 2.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro per le finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di evasione fiscale rilevabili da consistenti divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonché a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'amministrazione finanziaria.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendono agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro per le finanze ».

Art. 3.

Per determinati prodotti indicati con decreti del Ministro per le finanze, in luogo dell'applicazione del contrassegno di Stato previsto dall'ultimo comma dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, può essere disposto l'uso di speciali contrassegni da riportare sui contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, destinati al condizionamento dei prodotti stessi per la diretta vendita al consumo. Con i medesimi decreti sono determinate le caratteristiche dei contrassegni.

La fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto dei contenitori, recipienti, imballaggi, e relativi mezzi di chiusura, recanti gli speciali contrassegni sono soggetti ad autorizzazione dell'amministrazione finanziaria, secondo condizioni e modalità stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Chiunque senza la prescritta autorizzazione o in eccedenza ai quantitativi per i quali questa è stata rilasciata, fabbrica, importa, cede o acquista, anche gratuitamente, gli oggetti di cui al precedente comma è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire centomila a lire un milione. Alla stessa pena soggiace chiunque ne fa uso senza che la fabbricazione, l'importazione, la cessione o l'acquisto siano stati autorizzati.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 maggio 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. **161**.

Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, con il quale si è provveduto alla convocazione dei comizi elettorali per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dettare norme che consentano il contemporaneo svolgimento delle operazioni relative alle suindicate elezioni politiche con quelle relative alle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario, delle assemblee e dei consigli delle regioni a statuto speciale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Alle disposizioni di legge per l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale, dei consigli provinciali e dei consigli comunali sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) la presentazione delle candidature per l'elezione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali deve essere effettuata dal trentesimo al venticinquesimo giorno antecedente la data della votazione;

b) in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali, nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di liste o di candidature con contrassegni tradizionalmente usati da partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante in Parlamento o siano costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso alla data di indizione dei relativi comizi; ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle regionali, provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le consultazioni politiche.

La dichiarazione di presentazione delle liste e delle candidature deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico, regionale o provinciale, ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati con mandato autenticato da notaio.

La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di pretura;

c) sulle schede di votazione è abolita l'appendice destinata alla apposizione del numero progressivo di ciascuna scheda, nonché la gommatura sul lembo di chiusura;

d) i detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare, con le modalità previste dagli articoli 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, per le elezioni regionali, provinciali e comunali, sempre che gli stessi siano elettori, rispettivamente, della regione, della provincia e del comune;

e) le modalità indicate dall'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, si applicano anche per l'ammissione al voto dei degenti in ospedali e case di cura, in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali;

f) per le elezioni regionali e provinciali, gli elettori di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, possono esercitare il diritto di voto, secondo le modalità di cui ai predetti articoli, nel comune ove si trovano, sempre che gli stessi siano elettori di un comune della regione o della provincia.

Art. 2.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali, si osservano le seguenti norme:

a) per la compilazione e la distribuzione dei certificati elettorali si applicano le norme degli articoli 27 e 28 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, modificate dall'art. 1 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

b) per la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione si applicano le norme del testo unico 30 marzo 1957, n. 361;

c) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli regionali, dei consigli provinciali e dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore 10, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali e poi di quelle per le elezioni provinciali;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni regionali, provinciali e comunali sono ripartite fra lo Stato, la regione, la provincia ed il comune, nella misura di due quinti per lo Stato e di un quinto, rispettivamente, per la regione, per la provincia e per il comune.

Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle sole elezioni regionali, o alle sole elezioni provinciali, o alle sole elezioni comunali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico del comune, della provincia o della regione.

Art. 3.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con le elezioni regionali, ivi comprese le regioni a statuto speciale, con le elezioni provinciali e comunali, le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico anzidetto decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al primo comma.

Art. 4.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dell'assemblea regionale siciliana si osservano le seguenti norme:

a) il Ministero dell'interno, d'intesa con l'amministrazione regionale, può avvalersi dei servizi organizzativi della regione siciliana per l'elezione dell'assemblea regionale siciliana;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate tutte le operazioni di votazione, procede alle operazioni di scrutinio, dando la precedenza a quelle per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati. Le urne contenenti le schede ed i plichi contenenti le carte ed i verbali relativi alla elezione dell'assemblea regionale siciliana restano sigillati fino al termine delle operazioni di scrutinio per le elezioni politiche;

c) per la partecipazione al voto dei degenti in ospedali e case di cura si applica l'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136;

d) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche e alle elezioni regionali sono ripartite in ragione di due terzi a carico dello Stato e di un terzo a carico della regione.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni ai prefetti. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione di intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 5.

In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle per la rinnovazione dei consigli comunali del Trentino-Alto Adige si osservano le seguenti norme:

a) le operazioni previste dall'art. 32, primo comma, punti 2, 3 e 4, del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, debbono essere ultimate non oltre la data di pubblicazione del manifesto recante l'annuncio della avvenuta convocazione dei comizi per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I termini per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'art. 33 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223, decorrono dalla data di pubblicazione del manifesto anzidetto;

b) il seggio, dopo che siano state ultimate le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni nonché le schede avanzate.

I plichi devono essere rimessi contemporaneamente, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta.

Effettuate le anzidette operazioni, il seggio dà inizio alle operazioni di scrutinio, eseguendo nell'ordine prima lo scrutinio per il Senato e poi quello per la Camera.

Lo scrutinio per le elezioni dei consigli comunali viene rinviato al martedì successivo, con inizio alle ore dieci;

c) le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni politiche ed alle elezioni dei consigli comunali sono poste a carico dello Stato in ragione di due terzi.

Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati è effettuato di intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, sulla base dei rendiconti dei comuni. Le altre spese, sostenute direttamente dall'amministrazione dello Stato, sono ripartite nella stessa proporzione, di intesa con l'amministrazione regionale.

Art. 6.

Nei casi in cui per le elezioni politiche non è richiesta la sottoscrizione da parte degli elettori, la dichiarazione di presentazione delle liste o dei gruppi di candidati può essere sottoscritta, oltre che dal segretario nazionale del partito o del gruppo politico, anche dagli organi periferici incaricati con apposito mandato autenticato da notaio.

La sottoscrizione può essere, altresì, effettuata dai rappresentanti di cui all'art. 17 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che, nell'atto di designazione, agli stessi sia stato conferito anche il mandato di provvedere a tale incombenza, ovvero venga da essi esibito, all'atto della presentazione delle candidature, apposito mandato autenticato da notaio. Nel primo caso il Ministero dell'interno provvederà a comunicare a ciascun ufficio centrale circoscrizionale e a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione degli incaricati comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle candidature.

In tutti i casi previsti dai commi precedenti, le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura.

Art. 7.

Le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali dei comuni nei quali si vota col sistema maggioritario ed il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976 potranno essere effettuate entro sei mesi dalla data di scadenza.

In deroga alle disposizioni dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta indizione dei comizi elettorali per il rinnovo dei consigli provinciali e dei consigli comunali dei comuni in cui si vota col sistema proporzionale che scadono per compiuto quinquennio il 12 giugno 1976, dovrà essere affisso contemporaneamente a quello relativo all'indizione delle elezioni politiche.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA — BONIFACIO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 56

DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. **162**.
Finanziamento delle spese elettorali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1976, n. 164, concernente convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere agli adempimenti finanziari relativi allo svolgimento delle consultazioni elettorali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 27 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è soppresso.

Art. 2.

L'art. 28 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche ed amministrative dal fondo iscritto al cap. 6853 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'amministrazione, missioni, premi, indennità e competenze varie alle forze di polizia, trasferte e trasporto delle forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ».

Art. 3.

Al maggiore onere complessivo delle spese derivanti dal presente decreto e di quelle conseguenziali alla convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione anche all'art. 1 della legge 2 maggio 1974, n. 195, valutato in lire 70 miliardi, si provvede, quanto a lire 34 miliardi, mediante l'utilizzazione delle somme stanziate sul cap. 6861 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976, quanto a lire 6 miliardi, mediante corrispondente riduzione dal cap. 6854 del medesimo stato di previsione e, quanto a lire 30 miliardi, mediante utilizzazione delle maggiori entrate realizzate sul cap. 1026 dello stato di previsione dell'entrata dello stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1976, n. **163**.

Scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 88 della Costituzione;

Sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono sciolti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1976

LEONE

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **164**.

Convocazione dei comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data 1° maggio 1976, n. 163, relativo allo scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Visti gli articoli 61 e 87, terzo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per l'elezione del Senato della Repubblica, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per l'interno;

Decreta:

I comizi per la elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sono convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976.

La prima riunione delle Camere avrà luogo il giorno di lunedì 5 luglio 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

MORO — COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **165**.

Assegnazione alle regioni del numero dei seggi per la elezione del Senato della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione del Senato della Repubblica sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Vista la legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, « Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione Molise »;

Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, recante modificazioni alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, « Norme per la elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 25 febbraio 1963, n. 282 « Modificazioni all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 64, sulla elezione del Senato della Repubblica »;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 55, per la revisione delle circoscrizioni dei collegi senatoriali del Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Alle regioni di cui all'art. 131 della Costituzione, modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, è assegnato il numero di seggi senatoriali rispettivamente indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1976
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 54

TABELLA DI ASSEGNAZIONE ALLE REGIONI DEL NUMERO DEI SEGGI
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

REGIONI	Popolazione 1971	Quoziente: 176.930		
		Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
Piemonte	4.432.313	25	9.063	25
Valle d'Aosta	109.150	—	—	(*) 1
Lombardia	8.543.387	48	50.747	48
Trentino-Alto Adige	841.886	—	—	(*) 7
Veneto	4.123.411	23	54.021	23
Friuli-Venezia Giulia	1.213.532	6	151.952	(**) 7
Liguria	1.853.578	10	84.278	10
Emilia-Romagna	3.846.755	21	131.225	(**) 22
Toscana	3.473.097	19	111.427	(**) 20
Umbria	775.783	—	—	(*) 7
Marche	1.359.907	7	121.397	(**) 8
Lazio	4.689.482	26	89.302	(**) 27
Abruzzi	1.166.694	6	105.114	(**) 7
Molise	319.807	—	—	(*) 2
Campania	5.059.348	28	105.308	(**) 29
Puglia	3.582.787	20	44.187	20
Basilicata	603.064	—	—	(*) 7
Calabria	1.988.051	11	41.821	11
Sicilia	4.680.715	26	80.535	26
Sardegna	1.473.800	8	58.360	8
	54.136.547	284	1.238.737	315

N. B. — Sono contraddistinte con un asterisco le regioni alle quali i seggi sono *stati assegnati in esecuzione* dell'art. 57, terzo comma, della Costituzione, modificato dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3. Il quoziente 176.930 per il riparto proporzionale, di cui al quarto comma dell'articolo citato, è dato dal totale della popolazione delle regioni per le quali non trova applicazione la norma del terzo comma, diviso per 291, cifra corrispondente alla differenza tra il totale dei seggi assegnati al Senato della Repubblica (315) e il totale dei seggi (24) previamente assegnati alle regioni contraddistinte da un solo asterisco, in applicazione delle succitate norme. Sono contraddistinte da due asterischi le regioni alle quali e *stato assegnato un seggio in più in base ai più alti resti.*

Visto, *il Ministro per l'interno*
COSSIGA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1976, n. **166.**

Assegnazione del numero dei seggi ai collegi per la elezione della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto in data odierna, con il quale i comizi per la elezione della Camera dei deputati sono stati convocati per il giorno di domenica 20 giugno 1976;

Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, recante modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, comma secondo e seguenti, e 3 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361;

Vista la legge 23 aprile 1976, n. 136, recante norme per la riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale;

Visto l'art. 1 della legge 1° marzo 1968, n. 171, concernente la costituzione della provincia di Pordenone;

Visti gli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 febbraio 1970, n. 20, concernente l'adeguamento delle circoscrizioni provinciali, degli organi e uffici della pubblica amministrazione nella regione Molise;

Visto l'art. 1 della legge 16 luglio 1974, n. 306, con il quale viene istituita la provincia di Oristano;

Visto il decreto 5 marzo 1973, n. 45, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 30 marzo 1973, con il quale vengono dichiarati i risultati ufficiali relativi alla popolazione legale secondo il censimento del 24 ottobre 1971;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1974, n. 276, con il quale viene rettificato il numero della popolazione legale residente nel comune di Messina, censita al 24 ottobre 1971;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Ai collegi elettorali di cui alla tabella *A*, allegata al testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto presidenziale 30 marzo 1957, n. 361, ed aggiornata in relazione alle norme sopra richiamate, è assegnato il numero di seggi indicato nella tabella allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per l'interno.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1976

LEONE

COSSIGA

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1976
Atti di Governo, registro n. 5, *foglio n.* 55

TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI AI COLLEGI PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

	COLLEGIO	Popolazione 1971	Quozienti interi	Resti	Seggi assegnati
I	Torino-Novara-Vercelli	3.190.079	37	10.632	37
II	Cuneo-Alessandria-Asti	1.242.234	14	(*) 39.200	15
III	Genova-Imperia-La Spezia-Savona	1.853.578	21	(*) 49.027	22
IV	Milano-Pavia	4.430.074	51	(*) 47.593	52
V	Como-Sondrio-Varese	1.615.435	18	(*) 68.677	19
VI	Brescia-Bergamo	1.786.705	20	(*) 68.085	21
VII	Mantova-Cremona	711.173	8	23.725	8
VIII	Trento-Bolzano	841.886	9	(*) 68.507	10
IX	Verona-Padova-Vicenza-Rovigo	2.426.385	28	20.317	28
X	Venezia-Treviso	1.475.871	17	15.044	17
XI	Udine-Belluno-Gorizia-Pordenone	1.134.383	13	17.280	13
XII	Bologna-Ferrara-Ravenna-Forlì	2.219.829	25	(*) 71.554	26
XIII	Parma-Modena-Piacenza-Reggio Emilia	1.626.926	18	(*) 80.168	19
XIV	Firenze-Pistoia	1.400.702	16	25.806	16
XV	Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara	1.292.509	15	3.544	15
XVI	Siena-Arezzo-Grosseto	779.886	9	6.507	9
XVII	Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno	1.359.907	15	(*) 70.942	16
XVIII	Perugia-Terni-Rieti	918.945	10	(*) 59.635	11
XIX	Roma-Viterbo-Latina-Frosinone	4.546.320	52	(*) 77.908	53
XX	L'Aquila-Pescara-Chieti-Teramo	1.166.694	13	(*) 49.591	14
XXI	Campobasso-Isernia	319.807	3	(*) 62.014	4
XXII	Napoli-Caserta	3.387.888	39	36.579	39
XXIII	Benevento-Avellino-Salerno	1.671.460	19	38.771	19
XXIV	Bari-Foggia	2.008.580	23	32.167	23
XXV	Lecce-Brindisi-Taranto	1.574.207	18	27.449	18
XXVI	Potenza-Matera	603.064	7	1.547	7
XXVII	Catanzaro-Cosenza-Reggio Calabria	1.988.051	23	11.638	23
XXVIII	Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna	2.415.193	28	9.125	28
XXIX	Palermo-Trapani-Agrigento-Caltanissetta	2.265.522	26	31.316	26
XXX	Cagliari-Sassari-Nuoro-Oristano	1.473.800	17	12.973	17
XXXI	Valle d'Aosta	109.150	1	23.219	1
XXXII	Trieste	300.304	3	(*) 42.511	4
	Totali	54.136.547	616		630

N. B. — Sono contraddistinti con un asterisco i più alti resti in base ai quali viene assegnato un seggio in più al collegio.

Visto, *il Ministro per l'interno*
COSSIGA

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1976.

Sostituzione del segretario della commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, che prevede l'istituzione degli elenchi nominativi degli « esperti qualificati » incaricati dei compiti di sorveglianza fisica della protezione dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;

Visto l'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, n. 1150, che istituisce la commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati »;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1975, con il quale è stata costituita la suddetta commissione;

Vista la lettera del 30 giugno 1975, con la quale il dott. Marco Vinci ha rassegnato le proprie dimissioni da segretario della suindicata commissione;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del suddetto funzionario;

Decreta:

Il dott. Ferdinando Bombardieri, ispettore chimico, è nominato segretario della commissione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli « esperti qualificati » in sostituzione del dott. Marco Vinci, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976
Registro n. 5 Lavoro, foglio n. 154

(5030)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazioni sulla vita e di tassi di premio relativi a tariffa vita in sostituzione di analoghi in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », in Parigi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Parigi, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di tassi di premio relativi ad altra tariffa vita in sostituzione di analoghi in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita ed i tassi di premio relativi alla tariffa di assicurazione sulla vita pure qui di seguito descritti, in sostituzione degli analoghi in vigore, presentati dalla rappresentanza generale per l'Italia in Roma della compagnia francese « Les Assurances Nationales - Compagnie française d'assurances sur la vie », con sede in Parigi:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % del capitale iniziale dal 2° anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al 1° decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al 1° decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile in caso di morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale 8 settembre 1972).

Roma, addì 3 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4710)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1976.

Designazione di ufficiali del Corpo degli agenti di custodia chiamati a far parte della lista unica degli ufficiali da prescegliersi per l'ufficio di giudice militare.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1975, registro n. 19, foglio n. 66, con il quale il maggiore in s.p.e. nel Corpo degli agenti di custodia Otakar Ricci e Francesco Barrera sono stati designati a comporre la lista unica degli ufficiali tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei tribunali militari territoriali;

Considerato che il maggiore Otakar Ricci, promosso al grado di tenente colonnello dal 15 gennaio 1976 e che il maggiore Francesco Barrera, collocato a riposo per limiti di età dal 1° gennaio 1976, cessano dall'ufficio di giudice ai sensi dell'art. 13, punti secondo e terzo, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022;

Ritenuta, pertanto, la necessità di aggiornare e completare la lista unica di cui alla premessa confermando nell'ufficio di giudice militare il tenente colonnello Otakar Ricci e di sostituire il maggiore Francesco Barrera, con il capitano in s.p.e. nel Corpo degli agenti di custodia Gennaro Aprea;

Decreta:

I sottoindicati ufficiali del Corpo degli agenti di custodia sono designati a far parte della lista unica degli ufficiali da prescegliersi per l'ufficio di giudice militare

dalla data del presente decreto e fino alla scadenza di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1975:

tenente colonnello s.p.e. Ricci Otakar: Roma;

capitano s.p.e. Aprea Gennaro: Cairo Montenotte.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 marzo 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *aprile* 1976
Registro n. 10 *Giustizia, foglio n.* 146

(5029)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicometal », a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4750/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 27 dicembre 1945, 22 maggio 1958 e 31 ottobre 1958, con i quali venne registrata al n. 347 la specialità medicinale denominata « Glicometal » fiale, a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano, via Livinallongo, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glicometal » fiale, registrata al n. 347 in data 31 ottobre 1958, a nome della ditta Farmaceutici Giacomini, con sede in Milano, via Livinallongo, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4792)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e tassi di premio, presentati dalla Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due nuove tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio in estensione di tariffe già approvate, di una tariffa in sostituzione dell'analoga in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui una in sostituzione dell'analoga in vigore, nonchè alcuni tassi di premio in estensione di tariffe già approvate, presentati dalla Società per azioni Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano:

tariffa T (A) 67, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 5944 del 29 agosto 1967);

tariffa T (21) 67, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 5993 del 26 settembre 1967);

tariffa T (A.d) 67, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6047 del 21 novembre 1967);

tariffa T (21 d.) 67, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 6047 del 21 novembre 1967);

tariffa (A.d.) C, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, per forme collettive o da abbinare ad altre tariffe esclusa la temporanea per il caso di morte (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 7103 del 23 novembre 1970);

tariffa T (21 d.) 12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T (A.d.) 12, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dello assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa T (A.d) 12 C, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da utilizzare per forme collettive o in abbinamento ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte (in sostituzione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 9557 del 12 giugno 1975);

tariffa T (A) 72-10, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa approvata con decreto ministeriale n. 7817 del 10 agosto 1972).

Roma, addì 29 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4708)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tonoplastina », della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma, in Pisa. (Decreto di revoca n. 4742/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° marzo 1971, con il quale venne registrata al n. 2283/A la categoria compresse della specialità medicinale denominata « Tonoplastina » a nome della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma, con sede in Pisa, via S. Giuseppe n. 22, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria compresse della specialità medicinale denominata « Tonoplastina », registrata al n. 2283/A, in data 1° marzo 1971, a nome della ditta Istituto biochimico toscano Cesalfarma di Pisa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4770)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Splenina », della ditta Pietro Negroni, in Cremona. (Decreto di revoca n. 4755/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 22 agosto 1949 e 16 giugno 1967, con i quali venne registrata al n. 2204 la specialità medicinale denominata « Splenina », nelle preparazioni fiale e gocce, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a., con sede in Cremona, via Aglio, 4, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto n. 4392/R del 21 giugno 1974, con il quale venne revocata, su rinuncia, la registrazione della preparazione gocce del prodotto suddetto;

Considerato che la specialità medicinale stessa, nella restante preparazione fiale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Splenina », nella preparazione fiale 6 × 5 ml., registrata al n. 2204 in data 22 agosto 1949 e 16 giugno 1967, a nome della ditta Pietro Negroni S.p.a. di Cremona.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4769)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Biotrigon », della ditta Laboratori Del Saz e Filippini, in Milano. (Decreto di revoca n. 4748/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 novembre 1956, con il quale venne registrata al n. 11864 la specialità medicinale denominata « Biotrigon » sciroppo a nome della ditta Laboratori Del Saz e Filippini, con sede in Milano, via Ortles, 52, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Biotrigon » sciroppo, registrata al n. 11864 in data 22 novembre 1956, a nome della ditta Laboratori Del Saz e Filippini, con sede in Milano, via Ortles, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4795)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antiforuncoloso Sténé », della ditta Laboratori Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4747/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 12 novembre 1955, con il quale venne registrata al n. 10543 la specialità medicinale denominata « Vaccino antiforuncoloso Sténé » a nome della ditta Laboratori Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino antiforuncoloso Sténé » registrata al n. 10543 in data 12 novembre 1955, a nome della ditta Laboratori Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4794)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Glicocalcium », della ditta A. Brioschi S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4751/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 11 febbraio 1953 e 5 agosto 1968, con i quali venne registrata al n. 7297 la specialità medicinale denominata « Glicocalcium » sciroppo a nome della ditta A. Brioschi S.p.a., con sede in Milano, via Pietro Gaggia, 3, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Farnova, con sede in Novara, via Massaia, 1;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali le specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Glicocalcium » sciroppo registrata al n. 7297 in data 11 febbraio 1953 e 5 agosto 1968, a nome della ditta A. Brioschi S.p.a., con sede in Milano, via Pietro Gaggia, 3.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4793)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Takidin », della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l., in Roma. (Decreto di revoca n. 4743/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 7 marzo 1960 e 18 luglio 1962 con i quali venne registrata al n. 16557 la specialità medicinale denominata « Takidin » confetti a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. con sede in Roma, via di Vannina, 86, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Takidin » confetti, registrata al n. 16557 in data 18 luglio 1962, a nome della ditta Pharma - Farmaceutici specializzati S.r.l. con sede in Roma, via di Vannina, 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4771)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Fosfovalile », della ditta Ecobi, in Genova. (Decreto di revoca n. 4749/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 gennaio 1952 con il quale venne registrata al n. 5854 la specialità medicinale denominata « Fosfovalile » sciroppo a nome della ditta Ecobi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Fosfovalile » sciroppo registrata al n. 5854 in data 17 gennaio 1952, a nome della ditta Ecobi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4791)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Magnesio Calciocodile » e « Liquor », della ditta Laboratorio Zarri, in Bologna. (Decreto di revoca n. 4744/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 9 maggio 1950, con il quale fu registrata al n. 3322 a nome della ditta Laboratorio Zarri, con sede in Bologna, via Respighi, 4, la specialità medicinale denominata « Magnesio Calciocodile » preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa, nelle confezioni fiale 12 × 2 cc. e « Liquor » flacone da 250 gr.;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione e modalità di impiego;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con

regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Magnesio Calciocodile » nelle confezioni fiale 12 × 2 cc. e « Liquor » flacone da 250 gr., registrata al n. 3322, in data 9 maggio 1950, a nome della ditta Laboratorio Zarri con sede in Bologna, via Respighi, 4, ora in via S. Carlo, 12/14.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: Dal Falco

(4772)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Spasmocolina », della ditta Laboratori Aschei Dazzini, in Casteggio. (Decreto di revoca n. 4732/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 14 settembre 1955 con il quale fu registrata, al n. 10368, la specialità medicinale « Spasmocolina » (pillole cheratinizzate), a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini di Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 23, preparata nell'officina della ditta medesima;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione, n. 10368, della specialità medicinale « Spasmocolina » (pillole cheratinizzate), concessa con provvedimento in data 14 settembre 1955 a nome della ditta Laboratori Aschei Dazzini di Casteggio (Pavia), via Circonvallazione, 23.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: Dal Falco

(4717)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bilifluine », della ditta Galdi farmaceutici, in Milano e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Sténé, in Parigi (Francia). (Decreto di revoca n. 4738/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 aprile 1952 con il quale venne registrata al n. 6329 la specialità medicinale denominata « Bilifluine » pillole e sciroppo a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Sténé di Parigi (Francia);

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bilifluine » pillole e sciroppo, registrata al n. 6329 in data 17 aprile 1952, a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: Dal Falco

(4720)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metarsan », della ditta Santi Medici, in Napoli. (Decreto di revoca n. 4728/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento con il quale fu registrata al n. 5362 in data 3 ottobre 1951, a nome della ditta Santi Medici, con sede in Napoli, strada Pontenuovo, 28, la specialità medicinale denominata « Metarsan », preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Metarsan », registrata al n. 5362 in data 3 ottobre 1951, a nome della ditta Santi Medici, con sede in Napoli, strada Pontenuovo, 28.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4718)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciobiol D_2 Urto », della ditta Officina farmaceutica Tiberina, in Roma. (Decreto di revoca n. 4754/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 aprile 1954 con il quale venne registrata al n. 232/A la specialità medicinale denominata « Calciobiol D_2 Urto », categoria sciroppo adulti, a nome della ditta Officina farmaceutica Tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34, e prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Calciobiol D_2 Urto » categoria sciroppo adulti e registrata al n. 232/A in data 6 aprile 1954, a nome della ditta Officina farmaceutica Tiberina, con sede in Roma, via Oslavia, 34.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4768)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita nonchè dei tassi di premio, presentati dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, nonchè di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore e di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione già autorizzate;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonchè i tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore e di tassi di premio in estensione di tariffe di assicurazione già autorizzate di seguito indicati, presentati dalla società per azioni S.I.A.R.C.A. - Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 21, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga

entro un determinato periodo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 6213 del 25 maggio 1968);

tariffa 21.21, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 6213 del 28 maggio 1968);

tariffa 22/A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 7620 dell'11 aprile 1972);

tariffa 2221, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in estensione dell'analoga tariffa autorizzata con decreto ministeriale n. 7620 dell'11 aprile 1972);

tariffa 25, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 2521, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio unico, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 29 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(4707)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino antipiogeno Sténé », della ditta Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano. (Decreto di revoca n. 4740/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° febbraio 1956 con il quale venne registrata al n. 10860 la specialità medicinale denominata « Vaccino antipiogeno Sténé » fiale da cc 1, a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino antipiogeno Sténé » fiale da cc 1, registrata al n. 10860 in data 1° febbraio 1956, a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4721)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodocitran », della ditta Prodotti Scientia, in Torino. (Decreto di revoca n. 4739/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 14 aprile 1956 con il quale venne registrata al n. 11080 la specialità medicinale denominata « Jodocitran » pillole a nome della ditta Prodotti Scientia, con sede in Torino, corso Lecce, 86, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Jodocitran » registrata al n. 11080 in data 14 aprile 1956, a nome della ditta Prodotti Scientia, con sede in Torino, corso Lecce, 86.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(4722)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, per il periodo residuo dell'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 18 della cennata legge n. 153, il quale dispone che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito agrario di miglioramento alle aziende che attuino un piano di sviluppo debitamente approvato, non può superare il 9% elevabile all'11% per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane, per la durata di anni venti per gli investimenti fondiari e per la durata di anni dieci per l'acquisto di macchine, d'attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale;

Visto il medesimo art. 18 il quale stabilisce che il tasso di favore e cioè l'onere a carico del beneficiario, pari alla differenza tra il saggio totale d'interesse praticato dagli istituti ed il predetto concorso negli interessi, non può essere inferiore al 3% ed al 2% limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane;

Visto l'art. 19 della ripetuta legge n. 153, il quale stabilisce che il cennato concorso negli interessi è concesso agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso d'interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale, come richiamato dal precedente art. 18, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Ritenuta l'opportunità di determinare la misura del saggio totale del concorso nel pagamento degli interessi e, quindi, dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati dagli istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 153 in relazione all'attuale situazione del mercato finanziario e con riserva di modificare le predette misure ove le condizioni del mercato finanziario subiscano ulteriori variazioni;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste il quale si è espresso in merito con lettera del 3 aprile 1976, n. 40773;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge del 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il tasso di interesse, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dai citati articoli è determinato, per il periodo residuo dell'anno 1976 nella misura del 14,40 per cento.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il concorso nel pagamento degli interessi per i suddetti finanziamenti è stabilito nella misura del 9% elevabile all'11% per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Il tasso di favore e quindi l'onere a carico del beneficiario è fissato nella misura del 5,40% riducibile al 3,40% per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Le predette misure del saggio totale, del concorso nel pagamento degli interessi, e del tasso di favore come specificato nelle premesse, potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato finanziario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 152

(5106)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui a favore delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto il proprio decreto n. 545950 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 260, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di credito a favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane, è stato determinato nella misura del 12 per cento;

Ritenuto che, a seguito della mutata situazione del mercato finanziario, si rende opportuno modificare il predetto tasso base;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese

artigiane, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 14,50 per cento.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti primari a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto recante la determinazione dei nuovi tassi agevolati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 149

(5108)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo negli interessi sulle operazioni di credito effettuate a favore di iniziative industriali, ai sensi dell'articolo 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni e integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale autorizza la Cassa per il Mezzogiorno a concedere agli istituti di credito contemplati dal primo comma dello stesso articolo un concorso, nei limiti e con le modalità determinate con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sugli interessi relativi alle obbligazioni emesse per il finanziamento di iniziative industriali nei territori meridionali, oppure, limitatamente agli istituti aventi sede fuori dei territori meridionali, un concorso sugli interessi relativi a singole operazioni di finanziamento effettuate con fondi propri;

Visto l'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale, nel prevedere nuove norme relative alle agevolazioni a favore delle iniziative industriali e commerciali, stabilisce, al comma 16, che restano ferme le norme di cui all'art. 101 del citato testo unico n. 1523, per quanto concerne i compiti della Cassa per il Mezzogiorno;

Ritenuto che, ai fini del contributo da corrispondersi dalla Cassa per il Mezzogiorno per l'attuazione degli incentivi previsti dall'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno n. 1523, debba essere assunto come base un tasso di interesse nella misura del 14,55% per gli istituti speciali meridionali e del 14,45% per tutti gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso annuo sugli interessi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS), in misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso del 14,55% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso agevolato;

per tutti gli altri istituti di credito autorizzati, in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso del 14,45% e la rata prevista nel piano di ammortamento calcolato al tasso agevolato.

L'anzidetto contributo sarà corrisposto sulle obbligazioni il cui ricavato venga acquisito dopo la data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, oppure, nei casi previsti dal citato art. 101, sulle singole operazioni perfezionate, con la stipula dei relativi contratti e che siano effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 2.

Il contributo di cui al precedente articolo sarà corrisposto direttamente agli istituti di credito finanziatori e precisamente:

a) per le emissioni obbligazionarie, in corrispondenza delle scadenze previste nei relativi piani di ammortamento;

b) per i singoli finanziamenti accordati dagli istituti all'uopo autorizzati, in corrispondenza di ciascuna rata di rimborso dei singoli mutui agevolati.

Art. 3.

Il concorso sugli interessi di cui ai precedenti articoli non potrà essere accordato, quanto alle nuove iniziative, per un periodo superiore ad anni quindici (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di anni cinque) e, quanto agli ampliamenti, conversioni e rinnovi di iniziative preesistenti, per un periodo superiore ad anni dieci (ivi compreso il periodo di utilizzo e di preammortamento per una durata massima di due anni).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 151

(5107)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il successivo art. 14, il quale stabilisce che i contributi per l'applicazione del tasso d'interesse agevolato possono essere concessi soltanto per le operazioni effettuate dagli istituti di credito che praticano un tasso d'interesse non superiore a quello determinato annualmente dal Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 336725 del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 273, con il quale è stato fissato per l'anno 1976 nelle misure del 13,10 % e del 12 % a seconda della provenienza dei fondi impiegati nelle operazioni, il predetto tasso massimo riconosciuto agli istituti di credito;

Ritenuta la necessità di rideterminare, per l'anno corrente, i predetti tassi d'interesse, a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo d'interesse delle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è determinato, a termini dell'art. 14 della stessa legge, per l'anno 1976, nelle seguenti misure:

14,15 %, per i mutui effettuati con fondi rivenienti dal collocamento di titoli a reddito fisso (istituti di credito fondiario; sezioni opere pubbliche e istituti di credito mobiliare);

14,50 %, per i mutui effettuati con fondi non rivenienti dal collocamento di obbligazioni (casse di risparmio).

I suddetti tassi massimi si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 147

(5110)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonchè l'estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che per consentire l'applicazione di detto tasso agli istituti di credito è concesso un contributo negli interessi da determinarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto il proprio decreto n. 545949 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 261, con il quale è stato stabilito il tasso base sui mutui di cui alla citata legge n. 172 nella seguente misura:

12,80 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

12,70 % per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che, a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario, il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 172, può essere fissato nella misura del 14,55 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 14,45 % per gli altri istituti di credito autorizzati, analogamente a quanto stabilito per i finanziamenti di cui alla citata legge n. 623 del 30 luglio 1959;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, è determinato nelle misure seguenti:

14,55 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

14,45 % per gli altri istituti di credito autorizzati.

I suddetti tassi base di riferimento si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 145

(5112)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per il periodo residuo dell'anno 1976, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio o di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto interministeriale del 3 marzo 1976, n. 315730/58-G-2, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129, con il quale è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1976 con riserva di modificare detta misura ove le condizioni del mercato finanziario avessero subìto ulteriori variazioni;

Considerata la necessità di provvedere alla rideterminazione della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in relazione all'attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle, da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è così determinata per il periodo residuo dell'anno in corso, con decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto:

a) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: misura massima complessiva del 14,40 % per tutto il territorio nazionale;

b) per i prestiti di esercizio: misura massima complessiva del 14,50 % per tutto il territorio nazionale.

Per i finanziamenti di cui al punto *a*), il tasso come sopra fissato si applica alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con l'utilizzo di risparmio reperito successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 144

(5113)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 1063, il quale prevede che gli istituti ed aziende di credito, all'uopo designati, sono autorizzati ad accordare finanziamenti, a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, d'importo non superiore a 400 milioni di lire;

Visto il proprio decreto n. 545948 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 262, con il quale il tasso base da praticare dagli istituti di credito, ai fini del calcolo del contributo statale negli interessi sulle operazioni a favore delle imprese editrici o stampatrici, è stato stabilito nelle seguenti misure:

12,80 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

12,70 % per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 1063, può essere fissato nelle misure del 14,55 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 14,45 % per gli altri istituti di credito autorizzati, analogamente a quanto stabilito per operazioni similari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è determinato nelle misure seguenti:

14,55 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

14,45 % per gli altri istituti di credito autorizzati.

I suddetti tassi base di riferimento si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 146

(5111)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge predetta il quale fissa, al primo comma, il tasso agevolato annuo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui al precedente art. 2, e dispone, al secondo comma, che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 336726 del 3 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 274, con il quale è stato stabilito il tasso di riferimento dei finanziamenti di cui alla citata legge n. 517 nelle misure seguenti:

12,80% per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

12,70% per gli altri istituti autorizzati;

Ritenuto che a seguito dell'evoluzione del mercato monetario e finanziario, il tasso di riferimento delle predette operazioni di finanziamento può essere fissato nelle misure del 14,45 % per tutti gli istituti di credito autorizzati;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il tasso di riferimento, da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali previsti nel precedente art. 2, è determinato nella misura del 14,45 per cento.

I suddetti tassi di riferimento si applicheranno alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 148

(5109)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari complessivamente in misura superiore al 5,50%, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 511149/32-F-240-11 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 271, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 552 è stato stabilito nella misura del 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 1° gennaio-30 giugno 1976, disponendosi che detta misura possa essere modificata in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorre rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale del 7 novembre 1975 in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario, nonchè stabilire il costo effettivo delle dette operazioni di mutuo per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, stabilito con il decreto ministeriale n. 511149/32-

F-240-11 del 7 novembre 1975, meglio specificato nelle premesse, è elevato dal 13,10 % annuo al 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 30 giugno 1976.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è stabilito nella misura del 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976.

Tale costo potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato finanziario.

Art. 3.

Il costo effettivo di cui ai precedenti articoli si applica alle operazioni di mutuo effettuate dall'Istituto di credito fondiario umbro marchigiano con utilizzo di risparmio reperito dall'Istituto stesso successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 101

(5115)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 533713/5-*A* in data 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30, foglio n. 242, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso massimo da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 12,70% annuo;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, alla rideterminazione del tasso massimo da applicare alle operazioni in parola;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da applicare alle operazioni di finanziamento a favore delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è determinato nella misura del 14,45% in ragione d'anno.

Il suddetto tasso massimo si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 143

(5114)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente in misura superiore al 5,50 % compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 511194/32-F-244-7 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 269, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31 è stato stabilito nella misura del 13,10 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 15 novembre 1975-14 maggio 1976, disponendosi che detta misura possa essere modificata in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorre rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale del 7 novembre 1975, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario, nonchè far luogo alla determinazione del costo effettivo delle dette operazioni di mutuo per il semestre 15 maggio-14 novembre 1976;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, stabilito con il decreto ministeriale numero 511194/32-F-244-7 del 7 novembre 1975, meglio specificato nelle premesse, è elevato dal 13,10 % annuo al 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 14 maggio 1976.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è stabilito nella misura del 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 15 maggio-14 novembre 1976.

Tale costo potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato finanziario.

Art. 3.

Il costo effettivo di cui ai precedenti articoli si applica alle operazioni di mutuo effettuate dagli istituti di credito fondiario ed edilizio abilitati alla concessione di mutui previsti dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31 con utilizzo di risparmio reperito dagli istituti stessi successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 102

(5116)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie, ai sensi della legge 30 luglio 1959, n. 623, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, recante nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell'artigianato;

Visto in particolare l'art. 1 della suddetta legge n. 623, relativo alla concessione di finanziamenti agevolati a favore di medie e piccole imprese per la costruzione di nuovi impianti industriali, nonchè per il rinnovo, la conversione o l'ampliamento di impianti industriali esistenti, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, non superiore al 3 % per le iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 5 % per le iniziative da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 2 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427, il quale prevede che ai finanziamenti contemplati dalla citata legge 30 luglio 1959, n. 623, effettuati nei territori indicati nell'art. 1 della stessa legge n. 1427, si applica l'interesse nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, il quale prevede che ai finanziamenti effettuati ai sensi della ripetuta legge n. 623, a favore di medie e piccole iniziative industriali localizzate nei comuni di Ancona e Falconara Marittima si applica il tasso agevolato del 4 per cento;

Visto l'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171, il quale dispone che le aziende industriali localizzate nell'area industriale di Venezia possono ottenere i finanziamenti di cui alla medesima legge n. 623 al tasso di interesse del 4 per cento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino alla entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545933 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 239, con il quale si è provveduto alla modifica dei predetti tassi agevolati d'interesse, i quali risultano attualmente fissati nelle misure seguenti:

a) 3,55 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

b) 5,10 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427; nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, ai sensi dell'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734; nell'area industriale di Venezia di cui all'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

c) 6,60 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*);

Ritenuto che occorre procedere all'ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis*, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni e alle altre leggi innanzi citate in relazione all'attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) 5,30 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) 6,85 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori del Polesine di cui all'art. 1 della legge 20 dicembre 1961, n. 1427; nei comuni di Ancona e Falconara Marittima di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734; nell'area industriale di Venezia di cui all'art. 17 della legge 16 aprile 1973, n. 171;

c) 8,35 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 131

(5128)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento della occupazione - credito all'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni e integrazioni, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione - credito all'artigianato;

Vista la legge 24 dicembre 1974, n. 713, recante stanziamento di fondi per i finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie, dell'artigianato, del commercio, della esportazione e della cooperazione;

Visto in particolare l'art. 9 della citata legge n. 713 il quale dispone, tra l'altro, che i tassi agevolati per i finanziamenti alle imprese artigiane sono stabiliti nelle misure seguenti:

4 % per i territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

5 % per le zone depresse del centro-nord, di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614;

6 % per le rimanenti zone;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale all'art. 2-*bis*, dispone che fino alla entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545942 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 230, con il quale si è provveduto alla modifica dei predetti tassi agevolati di interesse, che risultano attualmente fissati nelle misure, rispettivamente del 3,50 %, 4,50 % e 5,50 per cento;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, in relazione all'attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

5,50 % per le zone depresse del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

6,50 % per le zone depresse del centro-nord di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 614;

7,50 % per le rimanenti zone.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 132

(5127)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali meridionali, ai sensi della legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

E

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, concernente il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto in particolare l'art. 10 della cennata legge numero 853, che, al tredicesimo comma, prevede che il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti agevolati, è fissato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in modo che il tasso d'interesse praticato alle piccole e medie industrie sia inferiore di un terzo a quello praticato alle altre industrie;

Visto il proprio decreto n. 545939 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 233, con il quale è stato determinato il tasso annuo di interesse per i finanziamenti alle imprese industriali di cui al citato art. 10 della legge n. 853, nelle seguenti misure:

per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire: 4,35 per cento;

per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire: 6,50 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare i predetti tassi agevolati nella misura, rispettivamente del 5,50% e dell'8,25%, tenute presenti le esigenze delle industrie meridionali;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti alle imprese industriali di cui all'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è così determinato:

5,50% per i finanziamenti alle imprese che realizzino investimenti fissi o raggiungano immobilizzi compresi tra 100 milioni e 1,5 miliardi di lire ed alle imprese che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi compresi tra 1,5 e 5 miliardi di lire;

8,25% per i finanziamenti alle altre industrie che realizzino investimenti fissi o abbiano o raggiungano immobilizzi superiori a 5 miliardi di lire.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 141

(5118)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative industriali da realizzare nelle aree depresse del centro-nord, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modificazioni, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 5 della citata legge n. 614, il quale, nel recare finanziamenti agevolati per le iniziative industriali, prevede che il tasso di interesse annuo e la durata del mutuo sono stabiliti, sulla base dei piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto delle caratteristiche e dell'intensità della depressione, e non può essere inferiore a quello fissato per i corrispondenti finanziamenti nei territori indicati nell'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto n. 545938 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 234, con il quale il tasso agevolato da applicare sui finanziamenti predetti è stato fissato nella misura del 4,35 per cento;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Considerato che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato tenute presenti le esigenze delle industrie localizzate nelle zone depresse del centro-nord;

Considerato che il tasso agevolato sui finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie meridionali, beneficiarie delle provvidenze di cui all'art. 101 del

testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523 e dall'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è stato fissato nella misura del 5,50% e che tale tasso può essere applicato anche ai mutui di cui al citato art. 5 della legge n. 614;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse sui finanziamenti per le iniziative industriali di cui all'art. 5 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è fissato nella misura del 5,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 140

(5119)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti effettuati a favore delle medie e piccole industrie meridionali, ai sensi delle leggi 1° febbraio 1965, n. 60 e 10 dicembre 1969, n. 970.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
E
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 1° febbraio 1965, n. 60, recante costituzione di fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, lo IRFIS e CIS per mutui alle piccole e medie industrie;

Vista la legge 10 dicembre 1969, n. 970, la quale, nel prevedere la soppressione dei fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, ha disposto, allo art. 2, che le somme conferite a detti fondi ai sensi delle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, numero 102 e 29 giugno 1960, n. 657, sono assegnate allo ISVEIMER, all'IRFIS e al CIS per la concessione di finanziamenti alle medie e piccole industrie;

Visto il proprio decreto del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 232, con il quale il tasso agevolato da applicare sui finanziamenti predetti è stato fissato nella misura del 4,35 per cento;

Visto il decreto legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica, occorre procedere alla modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis*, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle leggi n. 60, n. 48, n. 102 e n. 657;

Ritenuto che le leggi n. 60 del 1965, n. 48 del 1957, n. 102 del 1958 e n. 657 del 1960, operano negli stessi territori meridionali nei quali si applicano le provvidenze previste dalla legge n. 853 sopra citata, di guisa che, onde evitare disparità di trattamento fra imprese localizzate nelle medesime zone, si rende opportuno adeguare il tasso d'interesse previsto per i finanziamenti di cui alle leggi n. 60, n. 48, n. 102 e n. 657 alla misura attualmente stabilita per le operazioni di di cui alla legge n. 853 determinandolo nella misura del 5,50 per cento;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti del terzo comma dell'art. 2 della legge 1° febbraio 1965, n. 60, il tasso annuo d'interesse da applicare alle operazioni di credito di cui al primo comma dello stesso art. 8 è fissato nella misura del 5,50%, salvo le agevolazioni di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni e integrazioni.

Il predetto tasso si applica anche alle operazioni di credito effettuate dall'ISVEIMER, dall'IRFIS e dal CIS a favore delle piccole e medie industrie meridionali con le somme di cui alle leggi 15 febbraio 1957, n. 48, 8 febbraio 1958, n. 102 e 29 giugno 1960, n. 657, già conferite ai fondi di rotazione di cui alla legge 12 febbraio 1955, n. 38, soppressi con la legge 10 dicembre 1969, n. 970.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 142

(5117)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle medie e piccole imprese commerciali, ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, per il finanziamento a medio termine al commercio;

Visto in particolare l'art. 5 della suddetta legge numero 1016, relativo alla concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole imprese commerciali, per la realizzazione di programmi di apprestamento, di ampliamento e di rinnovo delle attrezzature, ivi comprese le opere murarie necessarie per l'adattamento dei locali all'esercizio commerciale, ad un tasso di interesse, comprensivo di ogni onere e spesa, del 3 % per i programmi da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e del 5 % per i programmi da realizzare nei restanti territori;

Visto l'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734, il quale prevede che ai finanziamenti effettuati ai sensi della predetta legge n. 1016 a favore delle medie e piccole imprese commerciali localizzate nei comuni di Ancona e Falconara Marittima si applica il tasso agevolato del 4 per cento;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545941 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 231, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, alla modifica dei predetti tassi agevolati di interesse, i quali risultano attualmente fissati nelle misure seguenti:

a) 3,50 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Mezzogiorno);

b) 5,10 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734;

c) 6,50 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*);

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi d'interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni e all'altra legge innanzi citata, in relazione all'attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso d'interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 16 settembre 1960, n. 1016, e successive integrazioni, è stabilito come segue:

a) 5,30 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni;

b) 6,85 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei comuni di Ancona e Falconara Marittima, di cui all'art. 33 della legge 2 dicembre 1972, n. 734;

c) 8,35 % per operazioni destinate ad iniziative da realizzare nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 133

(5126)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria giornalistica, ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 29 novembre 1971, n. 1063, recante provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1971;

Visto in particolare, l'art. 3 della predetta legge n. 1063, il quale ha determinato nella misura del 5 % annuo il tasso a carico delle imprese editrici e stampatrici di giornali quotidiani, beneficiarie dei finanziamenti previsti dalla legge medesima;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori econo-

mici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545936 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 236, con il quale venne fissato, ai sensi della predetta legge 16 ottobre 1975, n. 493, nella misura del 6,60 % il predetto tasso agevolato;

Ritenuto che occorre procedere alla modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 29 novembre 1971, n. 1063, è stabilito nella misura dell'8,35 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 138

(5121)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sui finanziamenti previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Visti gli articoli 5 e 7 della citata legge n. 364, con i quali sono stati stabiliti i tassi di interesse per i prestiti ivi previsti;

Visto il decreto interministeriale n. 521610/58-E del 25 febbraio 1975, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale in applicazione della legge 17 agosto 1974, n. 397, recante norme in materia di credito agevolato, i tassi agevolati di interesse sui prestiti di cui alla cennata legge n. 364 sono stati così determinati per il periodo 1° gennaio-25 febbraio 1975:

a) per i prestiti di cui all'art. 5: 0,75 per cento;

b) per i prestiti di cui all'art. 7: 4,30% riducibile all'1,40% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati ed allo 0,75% per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito alla agricoltura, il quale stabilisce che a decorrere dal 26 febbraio 1975 le misure dei tassi agevolati sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono aumentati di due punti e comunque non potranno superare il 5 %, per cui le misure dei tassi sui prestiti in parola risultano così determinate:

a) prestiti di cui all'art. 5: 2,75 per cento;

b) prestiti di cui all'art. 7: 5% riducibile al 3,40% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati, ed al 2,75% per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;

Visto l'art. 2-*bis*, comma primo, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge;

Visto il decreto ministeriale n. 523924/58-E del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 251, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 predetta, sono stati determinati i tassi agevolati sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, numero 364;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui prestiti di cui alla legge n. 364 citata;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, i tassi agevolati annui di interesse sui prestiti di esercizio di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, sono così determinati:

a) prestiti di cui all'art. 5: 3,75 per cento;

b) prestiti di cui all'art. 7: 4,50% riducibile al 4% per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti singoli od associati ed al 3,75% per le cooperative agricole, consorzi ed associazioni di produttori agricoli costituiti per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 128

(5131)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'industria e dell'artigianato tessili, ai sensi della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 228, recante rifinanziamento della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 228 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse sui finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545934 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 238, con il quale si è provveduto alla modifica del predetto tasso agevolato il quale risulta attualmente fissato nella misura del 6 per cento;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 7 giugno 1975, n. 228, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di comunicare il presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 7 giugno 1975, n. 228, è stabilito nella misura del 7,75 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 136

(5123)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626, recante provvedimenti per l'attuazione di iniziative per l'incremento della produttività.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 626, recante provvedimenti per l'attuazione di iniziative per l'incremento della produttività;

Visto in particolare l'art. 6, primo comma, di detta legge relativo alla costituzione, presso la tesoreria centrale dello Stato, di un fondo di rotazione per la concessione di mutui a favore di medie e piccole imprese industriali, commerciali, agricole e artigiane, nonchè di

società cooperative e loro consorzi, che si propongono di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro secondo programmi d'incremento della produttività aziendale elaborati ai sensi della legge stessa;

Vista la convenzione stipulata per l'applicazione di detta legge, in data 16 aprile 1969, con la Banca centrale di credito popolare - Centrobanca, approvata con decreto ministeriale 9 luglio 1969, n. 408575, registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1969, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 253, prorogata con decreto ministeriale 12 aprile 1974, n. 613075, registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1974, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 244, nella quale è tra l'altro previsto, che i mutui siano effettuati a tassi annui d'interesse compresi tra il 3 ed il 5 %, a seconda del settore economico di appartenenza delle aziende beneficiarie dei mutui stessi e delle località in cui le medesime operano;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge numero 377;

Visto il decreto ministeriale n. 524027/33 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 141, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge n. 626 citata;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi agevolati annui d'interesse, comprensivi di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 626, sono determinati nelle misure appresso indicate:

a) per i mutui alle aziende industriali: 8,35 % riducibile al 5,50 % per le aree depresse del centro-nord ed al 5,50 % per il Mezzogiorno;

b) per i mutui alle aziende commerciali: 8,35% riducibile al 5,30 % per il Mezzogiorno;

c) per i mutui alle aziende artigiane: 7,50 % riducibile al 6,50 % per le aree depresse del centro-nord ed al 5,50% per il Mezzogiorno;

d) per i mutui alle aziende agricole: 5,75 % riducibile al 4,25% per il Mezzogiorno e per i territori dichiarati montani.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 126

(5134)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore dell'editoria di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire la installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonché la estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto il proprio decreto n. 545937 in data 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 235, con il quale venne determinato il tasso agevolato d'interesse da applicare ai mutui predetti, nella misura del 6,60%, ridotto al 2,20% in favore delle imprese editrici di giornali costituite in forma di società cooperative di giornalisti;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Considerato che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunica-

zione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 6 giugno 1975, n. 172, il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui mutui previsti dallo stesso articolo e dal successivo art. 6 a favore delle imprese editrici o stampatrici nonché delle agenzie di cui al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge n. 172, è stabilito nella misura dell'8,35 %. Il tasso predetto è ridotto al 2,80% a favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperative di giornalisti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 139

(5120)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sul finanziamenti ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati in relazione ai danni provocati da calamità naturali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive integrazioni, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni del 1966 (Firenze);

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, recante ulteriori provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968 (Piemonte);

Visto il decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, convertito, con modificazioni, nella legge 12 dicembre 1970, n. 979, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamità naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970 (Genova);

Visto il decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpite dal terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Visto il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito nella legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpiti dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania;

Visto il decreto-legge 21 settembre 1973, n. 564, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 1973, n. 731, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza, colpiti da calamità atmosferiche nel marzo-aprile 1973;

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono, in particolare, che le imprese e le altre categorie di beneficiari indicate nel decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza dei diversi eventi calamitosi, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7;

Considerato che la citata legge n. 7 del 1969, richiama le disposizioni della legge n. 1142 del 1966 (alluvionati di Firenze);

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 227, con il quale è stato stabilito nella misura del 4,50 % il tasso agevolato per i finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, concessi alle imprese sinistrate, ai sensi delle leggi sopra richiamate;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato, tenute presenti le esigenze del settore;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo d'interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa da praticare sui finanziamenti, ammessi all'intervento del Mediocredito centrale, effettuati ai sensi delle disposizioni legislative indicate nelle premesse è determinato nella misura del 6 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 134

(5125)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito all'agricoltura, il quale stabilisce che, a decorrere dal 26 febbraio 1975, le misure dei tassi agevolati di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico negli interessi, sono così determinate:

a) per i prestiti di esercizio: 7 % riducibile al 5 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 5 % riducibile al 3,50 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

c) per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrice: 3 per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge numero 377;

Visto il decreto ministeriale n. 523922/58-G-2 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 253, con il quale ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 predetta sono stati determinati i tassi agevolati sulle operazioni di credito agrario di esercizio di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico in conto interessi;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi sono così determinati:

a) prestiti di esercizio: 6,75 % riducibile al 4,50 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 5,75 % riducibile al 4,25 % per le aziende agricole situate nei territori del Mezzogiorno ed in quelli dichiarati montani;

c) per i mutui destinati all'acquisto della proprietà diretto-coltivatrice: 4 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 125

(5135)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti concessi a seguito dei terremoti del gennaio 1968 in Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, recante ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968;

Visto in particolare l'art. 37-*bis* della citata legge n. 241, il quale prevede finanziamenti agevolati a favore, tra l'altro, di imprese industriali e commerciali, comprese le società cooperative, colpite dai terremoti del gennaio 1968, al tasso agevolato del 3 %, con il contributo negli interessi da parte dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi

statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545946 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 226, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, a rideterminare il predetto tasso agevolato nella misura del 4,50 per cento;

Ritenuto che occorre procedere alla ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 37-*bis* del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è stabilito nella misura del 6 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 135

(5124)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei tassi annui d'interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Vista la legge 14 luglio 1969, n. 471, concernente finanziamenti per l'acquisto all'estero di strumenti scientifici e beni strumentali di tecnologia avanzata;

Visto il decreto interministeriale n. 533694/36, del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 248, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati determinati nelle seguenti misure i tassi di interesse da applicare alle operazioni da effettuarsi sui fondi previsti dalla citata legge n. 471:

a) 4 %, quando i mutuatari siano enti od aziende che operino senza fine di lucro e che abbiano come fine prevalente della loro attività istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica e, nel caso di aziende industriali, quando esse siano situate nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche;

b) 6 % annuo in tutti gli altri casi;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi di interesse agevolati annui da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 14 luglio 1969, n. 471, sono stabiliti come segue:

a) 5,50 % quando i mutuatari siano enti o aziende che operino senza fine di lucro o che abbiano come fine prevalente della loro attività istituzionale la ricerca scientifica e tecnologica e, nel caso di aziende industriali, quando esse siano situate nei territori di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche;

b) 7,50 % annui in tutti gli altri casi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la ricerca scientifica
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 116

(5144)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, recante modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 230, recante il rifinanziamento della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto in particolare l'art. 3 della citata legge n. 230 del 1975, il quale prevede che il tasso di interesse su finanziamenti previsti dalla legge stessa è stabilito nella misura del 7 % annuo, comprensivo di ogni onere e spesa e che tale tasso potrà essere successivamente modificato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale, all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545935 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 237, con il quale si è provveduto alla modifica del predetto tasso agevolato, che risulta attualmente fissato nella misura del 6 per cento;

Ritenuto che occorre procedere all'ulteriore modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493. dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alle citate leggi n. 464 e n. 230, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 464 e 7 giugno 1975, n. 230, è stabilito nella misura del 7,75 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 137

(5122)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 19 ottobre 1955, n. 908, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa alla costituzione di un fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia;

Visto, in particolare, l'art. 2 della predetta legge numero 908, il quale prevede la concessione di mutui per la costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali ed aziende artigiane, per costruzioni navali, per attività turistico-alberghiere e per altre iniziative necessarie allo sviluppo industriale, al tasso d'interesse annuo non superiore al 5%, nonché per la costruzione di alloggi di tipo popolare al tasso di interesse del 2,50 per cento;

Visto il primo comma dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio della economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse, previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo articolo 2-*bis*, si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge numero 377;

Visto il decreto ministeriale n. 523925/38 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 250, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 predetta, sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge n. 908 citata;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, i tassi agevolati annui di interesse da praticare sulle operazioni creditizie previste dall'art. 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono così determinati:

a) per i mutui destinati alla costruzione, riattivazione, trasformazione, ammodernamento ed ampliamento di stabilimenti industriali e aziende artigiane, alle costruzioni navali ed alle attività turistico-alberghiere: 7 per cento;

b) per i mutui destinati alla costruzione di alloggi di tipo popolare, con preferenza nella zona industriale di Trieste: 4%, escluso qualsiasi altro contributo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 127

(5132)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistiche ed alberghiere, di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 3 della medesima legge che prevede la concessione di mutui al tasso del 4% e del 3% annuo, comprensivo di ogni onere e spesa, per la realizzazione delle opere di cui al precedente art. 2, da contrarsi con istituti di credito all'uopo autorizzati ai sensi dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 493, il quale all'art. 2-*bis*, dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 545943 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 229, con il quale si è provveduto, ai sensi dell'art. 1 della legge 17 agosto 1974, n. 397, alla conferma dei predetti tassi agevolati di interesse;

Ritenuto che occorre procedere alla modifica, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, in relazione alla attuale situazione economica;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso di interesse agevolato annuo, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è stabilito come segue:

6,50% per i casi già regolati al tasso del 4%, in base al citato art. 3;

5,50% per i casi già regolati al tasso del 3%, in base al medesimo art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 139

(5129)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse sui finanziamenti a favore delle iniziative turistico-alberghiere, di cui agli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto, in particolare, l'art. 6 della predetta legge numero 614, il quale, nel prevedere finanziamenti agevolati alle iniziative turistico-alberghiere, nelle zone depresse del centro-nord, dispone, al quarto comma, che il tasso di interesse è stabilito sulla base dei criteri fissati dai piani quinquennali di cui all'art. 1 della stessa legge

n. 614, con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 12 della ripetuta legge n. 614, il quale estende i finanziamenti agevolati previsti dal richiamato art. 6 alle iniziative turistiche realizzate nei territori montani di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto in data 7 novembre 1975, numero 545944, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre successivo, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 228, con il quale il tasso di interesse comprensivo di ogni onere accessorio, sui finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della ripetuta legge n. 614 è stato determinato nella misura del 3% annuo posticipato;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Ritenuto che a seguito della mutata situazione economica occorre rideterminare il predetto tasso agevolato, tenute presenti le esigenze del predetto settore;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti previsti dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614, è determinato nella misura del 5,50% annuo posticipato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 129

(5130)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso agevolato d'interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1975, n. 1213, recante nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia;

Visto l'art. 28 della citata legge n. 1213, relativo al conferimento, a favore della sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, della somma di lire 300 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e di lire 250 milioni per i due esercizi finanziari successivi, per la costituzione di un fondo particolare per la concessione di finanziamenti gravati di un interesse del 3 % per ogni anno, a films « ispirati » a finalità artistiche e culturali realizzati con una formula produttiva che prevede la partecipazione ai costi di produzione di autori, registi, attori e lavoratori;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano sui finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Visto il decreto ministeriale n. 523927/70 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 249, con il quale ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 predetta, sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge n. 1213;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il tasso agevolato annuo di interesse da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è determinato nella misura del 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 122

(5138)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso agevolato d'interesse da applicare sui finanziamenti a carico del fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819, recante interventi a favore del credito cinematografico;

Visto l'art. 2 di detta legge, con il quale è disposta la istituzione di un fondo denominato « di intervento », destinato, per il secondo comma dello stesso articolo, ad operazioni di finanziamento della produzione, distribuzione ed esportazione di films nazionali e delle industrie tecniche cinematografiche, nonchè per interventi per il consolidamento della produzione e della distribuzione cinematografica nazionale e delle industrie tecniche cinematografiche;

Visto l'ultimo comma dello stesso art. 2, con il quale è stabilito che il tasso d'interesse per le operazioni di finanziamento a carico del fondo di intervento sopra citato sarà fissato con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per il turismo e lo spettacolo;

Visto il decreto interministeriale n. 239171/70/25 in data 29 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1972, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 232, con il quale il tasso di interesse annuo da applicare sui finanziamenti a carico del predetto fondo di intervento di cui all'art. 2 della citata legge 14 agosto 1971, n. 819, è stato determinato nella misura del 4 per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, primo comma, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo art. 2-*bis* si applicano sui finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 377;

Visto il decreto ministeriale n. 523947/70 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1976, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 209, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge n. 493 predetta, sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 819;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui finanziamenti di cui alla legge n. 819 citata;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, numero 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia, il tasso di interesse annuo da applicare sui finanziamenti a carico del fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, è determinato nella misura del 5,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
SARTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 123

(5137)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 5 della legge 21 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto il decreto interministeriale n. 533709/39 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 244, con il quale, a termini dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati determinati i tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti concessi dalla Società finanziaria G.E.P.I. ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 184, nelle seguenti misure:

a) 3,55 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 5,10 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale, determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 6,60 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*);

Considerato che in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, stabiliti dal decreto ministeriale n. 533709/39 del 7 novembre 1975, sono modificati come segue:

a) 5,30 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 6,85 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 8,35 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle precedenti lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 115

(5145)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso agevolato d'interesse per le operazioni di credito alberghiero e turistico effettuate con fondi anticipati dalla Cassa per il Mezzogiorno, ai sensi dello art. 125 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 125 del predetto testo unico, il quale prevede che il tasso annuo di interesse sui mutui agevolati concessi alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero e agli enti locali interessati allo sviluppo delle attività turistiche, è determinato, in attuazione delle direttive del piano di coordinamento, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 514476/78 del 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 29 successivo, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 260, con il quale è stato determinato nella misura del 3 % il tasso annuo di interesse delle operazioni di credito turistico-alberghiero di cui al richiamato art. 125 del testo unico n. 1523;

Ritenuta l'opportunità di elevare dal 3 % al 5,50 % il predetto tasso agevolato tenuto conto dell'accresciuto costo del danaro, così da allinearlo alla misura stabilita per gli analoghi finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1968, n. 326 ed agli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614;

Vista la legge 6 ottobre 1971, n. 853, che, all'art. 1, ultimo comma, ha disposto la soppressione dei piani pluriennali di coordinamento nel Mezzogiorno;

Ritenuta l'urgenza di provvedere alla predetta rideterminazione del tasso d'interesse con la procedura di cui all'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche e integrazioni, con l'obbligo di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Il tasso annuo d'interesse per le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dall'art. 125 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è determinato nella misura del 5,50 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 113

(5148)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura del tasso agevolato d'interesse sulle operazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 13, primo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, il quale prevede che in relazione all'attuazione dei progetti speciali in agricoltura, di cui

all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, possono essere concessi alle imprese agricole singole od associate nei casi non previsti dall'art. 141 del testo unico delle leggi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonchè le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'art. 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato sui contributi statali, regionali o delle comunità europee;

Visti il secondo ed il terzo comma del predetto articolo 13 del citato decreto-legge n. 26 i quali dispongono che i tassi sulle operazioni previste dal primo comma dello stesso art. 13 sono fissati con decreto del Ministro per il tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e che per l'applicazione di tali tassi la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso sugli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazioni, oppure a costituire fondi rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'art. 141 del citato testo unico;

Considerato che per l'effettuazione delle operazioni creditizie di cui sopra vengono dalla Cassa per il Mezzogiorno costituiti, come comunicato dalla Cassa stessa con la nota in copia allegata, appositi fondi di rotazione per cui non si rende necessario procedere alla determinazione del contributo in conto interessi da erogare in favore degli istituti di credito con le modalità ed i criteri previsti dal terzo comma del ripetuto articolo 13 del decreto-legge n. 26;

Visto l'art. 2-*bis*, comma primo, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio della economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui d'interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato, quindi, che occorre provvedere, in attuazione della normativa prevista dall'art. 2-*bis* della ripetuta legge n. 493 e dall'art. 13 del citato decreto-legge n. 26 alla determinazione del tasso agevolato sulle operazioni previste dal primo comma di questa ultima disposizione;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio alla sua prima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, secondo comma, del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modifiche, nella legge 23 aprile 1975, n. 125 e dell'articolo 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso agevolato annuo d'interesse sulle operazioni previste dal primo comma dell'art. 13 del citato decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, nelle premesse specificate, è determinato nella misura del 4,50 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 124

(5136)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso massimo di interesse da praticare sui finanziamenti concessi a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria, di cui alla legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.), concluso a Roma il 28 giugno 1948.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.), concluso a Roma il 28 giugno 1948;

Visto il proprio decreto n. 325164/31-*bis*/21 del 5 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1976, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 350, con il quale è stato approvato il tasso massimo di interesse dell'8,50 %, determinato il 18 dicembre 1975 dal comitato I.M.I.-E.R.P., per le operazioni a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria costituito dalle anticipazioni all'Istituto mobiliare italiano del 75 % delle disponibilità del « conto lire gestione operazioni I.M.I.-E.R.P. » derivanti dai rientri previsti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978, nonchè dal conferimento da parte dell'I.M.I. di un importo uguale a quello della predetta anticipazione;

Visto l'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976 i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici, da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per la materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso massimo di interesse da applicare sui predetti finanziamenti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso massimo di interesse da praticare sui finanziamenti concessi a valere sul fondo speciale per finanziamenti all'industria, di cui alle premesse, è fissato nella misura del 10 per cento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 118

(5142)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso annuo di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, concernente la costituzione di un fondo di rotazione per la ricerca applicata.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA RICERCA SCIENTIFICA

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, che prevede agli articoli 4, 5 e 6, la costituzione di un fondo di rotazione per la ricerca applicata, da destinare, tra l'altro, per l'esecuzione di progetti di ricerca;

Visto il decreto interministeriale n. 533697/37 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 246, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, è stato determinato nella misura del 3% il tasso annuo di interesse da applicare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della citata legge n. 1089;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo, da praticare sui finanziamenti di cui all'art. 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni, è determinato nella misura del 4,30% annuo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la ricerca scientifica
PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 120

(5140)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 3 dicembre 1948, n. 1425, che stabilisce norme per l'assunzione e l'utilizzo di prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America (E.R.P.), concluso a Roma il 28 giugno 1948;

Visto il decreto interministeriale n. 533854/31-*bis* del 27 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1976, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 303, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, è stato determinato nella misura del 3,50 % il tasso di interesse annuo da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della citata legge n. 1425, per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federconsorzi;

Considerato che in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dallo art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse annuo, da praticare sui finanziamenti concessi ai sensi della legge 3 dicembre 1948, n. 1425, è fissato nella misura del 4,50 % per le operazioni effettuate dall'Istituto mobiliare italiano tramite la Federazione italiana dei consorzi agrari.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 119

(5141)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione del tasso d'interesse agevolato da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, contenente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto il decreto interministeriale n. 533712/5-A in data 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 243, con il quale ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, il tasso agevolato annuo d'interesse da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nelle aree dei nuclei di industrializzazione è stato fissato nella misura del 4% in ragione d'anno;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del cennato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, del tasso agevolato annuo di interesse in parola;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse agevolato annuo da porre a carico delle imprese danneggiate dalla catastrofe del Vajont e di quelle che si insediano nei nuclei di industrializzazione è fissato nella misura del 5,75% in ragione d'anno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 121

(5139)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dall'art. 3 della legge 21 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visto il decreto interministeriale n. 533695/39, del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 247, con il quale, a termini dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati determinati i tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti concessi dall'I.M.I. ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 184 nelle seguenti misure:

a) 3,55 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 5,10 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 6,60 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*);

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare ai finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti di cui all'art. 3 della legge 22 marzo 1971, n. 184, stabiliti dal decreto ministeriale n. 533695/39 del 7 novembre 1975, sono modificati come segue:

a) 5,30 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori dell'Italia meridionale, di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modifiche ed integrazioni;

b) 6,85 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nelle aree depresse dell'Italia settentrionale e centrale, determinate ai sensi dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, e successive modifiche ed integrazioni;

c) 8,35 % per le imprese industriali i cui stabilimenti sono ubicati nei territori diversi da quelli indicati nelle lettere *a*) e *b*).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 114

(5146)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione, ai sensi dell'art. 2-bis della legge 16 ottobre 1975, n. 493, della misura dei tassi agevolati d'interesse da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi pubblici di anticipazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario nonché la legge 27 ottobre 1951, n. 1208;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1975, n. 125, recante provvedimenti urgenti per il credito all'agricoltura, il quale stabilisce che a decorrere dal 26 febbraio 1975 le misure dei tassi agevolati di interesse, sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, sono così determinate:

a) per i prestiti di esercizio: 5 per cento;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 3,50 per cento;

c) per i mutui destinati all'acquisto di proprietà diretto-coltivatrice: 3 per cento;

Visto l'art. 2-*bis*, comma primo, della legge 16 ottobre 1975, n. 493, che reca la conversione in legge, con modifiche, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio della economia, il quale dispone che fino all'entrata in vigore di nuove norme in materia di credito agevolato e comunque non oltre il 30 aprile 1976, i tassi agevolati annui di interesse previsti dalle leggi vigenti recanti provvidenze creditizie per i vari settori economici da applicare sui finanziamenti, anche se effettuati con fondi statali, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro competente per materia, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il secondo comma del predetto art. 2-*bis* della legge n. 493 citata, il quale dispone che i tassi agevolati annui di interesse stabiliti a norma del medesimo articolo 2-*bis*, si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 377;

Visto il decreto ministeriale n. 523923/58-G-2 del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 252, con il quale sono stati determinati i tassi agevolati sui finanziamenti agrari effettuati con fondi di anticipazione pubblici;

Considerato che a seguito delle mutate condizioni del mercato monetario e finanziario occorre procedere alla rideterminazione dei tassi agevolati sui finanziamenti di che trattasi;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tali tassi, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, i tassi agevolati annui di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento effettuate con fondi di anticipazione pubblici, sono così determinati:

a) per i prestiti di esercizio: 4,50 per cento;

b) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: 4,50 per cento;

c) per i mutui per l'acquisto di proprietà diretto-coltivatrice: 4 per cento;

d) per i mutui di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1208: 4,25 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *aprile* 1976
Registro n. 12 *Tesoro, foglio n.* 150

(5133)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1976.

Determinazione dei tassi annui di interesse da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modifiche ed integrazioni, concernente interventi a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente finanziamenti a favore di piccole e medie imprese industriali in difficoltà economiche e finanziarie;

Visto il decreto interministeriale n. 533698/3-*ter* del 7 novembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1975, registro n. 30 Tesoro, foglio n. 245, con il quale, ai sensi dell'art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono stati determinati i tassi di interesse da applicare sui finanziamenti in parola nelle misure del 3 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno e del 6 % per le imprese localizzate nel centro-nord;

Considerato che, in relazione alle mutate condizioni intervenute sui mercati monetario e finanziario, occorre procedere alla rideterminazione, ai sensi del citato art. 2-*bis* della legge 16 ottobre 1975, n. 493, dei tassi di interesse da applicare sui finanziamenti predetti;

Ritenuta la necessità di adottare il presente provvedimento con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

I tassi di interesse agevolato annuo da praticare sui finanziamenti di cui alla legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive modificazioni ed integrazioni, sono stabiliti come segue:

4,50 % per le imprese localizzate nei territori di competenza della Cassa per il Mezzogiorno;

7,50 % per le imprese localizzate nel centro-nord.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed avrà applicazione dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976
Registro n. 12 Tesoro, foglio n. 117

(5143)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Langhirano.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 9 luglio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona sita nell'ambito del territorio del comune di Langhirano, con esclusione degli immobili protetti a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Langhirano;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco del comune di Langhirano (delibera n. 394 del 30 ottobre 1973), e dai signori Livio Delmonte e Terzi Graziella, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché riveste importanza paesistica per il caratteristico aspetto di valore estetico, storico e tradizionale dato dalla spontanea concordanza fra l'espressione della natura e quello del lavoro umano, costituito dalla presenza del famosissimo e bellissimo castello di Torrechiara, conservato pressoché intatto nei suoi elementi rinascimentali originali, nonché dalla presenza di notevoli espressioni di architettura rustica, parmense, architettura legata, nei suoi più intimi valori estetici, al '700 ed al primo '800, cioè al periodo del maggior fulgore dell'ex ducato. Questa zona costituisce, inoltre, un insieme di pregevoli quadri per le libere visuali aperte su di essa da numerosi punti di belvedere ed in modo particolare per lo scenario suggestivo che offre dalla strada Parma-Corniglio o dalle rive del torrente Parma, il quale ultimo ne determina per un lato il naturale confine.

Decreta:

La sopradescritta zona sita nel territorio del comune di Langhirano e cioè tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33 e 34, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dalla linea limite di confine con il comune di Vigatto sino all'intersezione con la linea di confine del comune

di Lesignano de' Bagni, indi da detta linea sino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino alla intersezione con la linea limite del foglio 33, idem 32, idem 29, idem 30, idem 22, idem 21, idem 13 sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Felino, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Vigatto sopradetto.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Langhirano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale*.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Verbale n. 1

Oggi 9 luglio 1973, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Parma, debitamente convocata, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di Parma per discutere il seguente ordine del giorno:

1) LANGHIRANO (Parma) - Protezione di zone del territorio comunale.

(*Omissis*).

Si propone pertanto la tutela di tutti gli immobili compresi nei fogli catastali numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

Tale zona è compresa nel perimetro formato dalla linea limite di confine con il comune di Vigatto sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Lesignano de' Bagni, indi da detta linea sino all'intersezione con la linea limite del foglio 34, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea limite del foglio 33, idem 32, idem 29, idem 30, idem 22, idem 21, idem 13 sino all'intersezione con la linea di confine del comune di Felino, indi da detta linea fino all'intersezione con la linea di confine del comune di Vigatto sopradetto.

Si intendono, ovviamente esclusi dalla presente proposta di tutela gli immobili già protetti a norma della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Dopo ampia discussione la proposta del vice presidente viene posta ai voti ed approvata a maggioranza con la sola astensione del sindaco di Langhirano, il quale dichiara che a suo parere e dell'amministrazione che rappresenta, la zona sottoposta a tutela è ritenuta troppo estesa.

(*Omissis*).

(4964)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Belluno.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località di Piai in comune di Belluno;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Belluno;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia per l'aspetto di quadro naturale, sia per la non comune bellezza panoramica come anche punto di vista o di belvedere accessibile al pubblico e nello stesso tempo quale plaga visibile da altre zone accessibili dalle quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

La località ai Piai sita nel territorio del comune di Belluno ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

foglio n. 70, allegato n. 4: mappali 53, 54; parte scoperta dei mappali 58, 59, 60, 62; mappale 63; parte scoperta dei mappali 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 213; mappali 214, 215, 216; parte scoperta dei mappali 74, 77; mappali 79, 220, 82; parte scoperta mappali 83, 84, 85, 87; allegato n. 5: mappale 129; parte scoperta mappale 130; mappale 240; parte scoperta mappali 132, 134, 135, 136; mappali 138, 139; parte scoperta mappli 140, 142, segue il tratto di via Sotto Castello fino al mappale 239 compreso; continua lungo il fiume Piave dal predetto mappale 239 fino al 163, riprendendo il suddetto allegato n. 4, sempre lungo il fiume Piave, dal mappale 108 al 125 compreso; continua sui mappali 118, 117, 270, 115, 273, 235, 208, 88, 89, 90;

foglio n. 84: mappali 155, 153, 352, 353, 351, 151, 350, 150;

foglio n. 84: allegato n. 9: mappali 100, 102, 347.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti del Veneto curerà che il comune di Belluno provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Seduta del 2 dicembre 1971

In questo giorno 2 dicembre 1971 alle ore 16 si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Oggetto: Località ai Piai di Belluno: vincolo paesaggistico, comune di Belluno.

Il presidente introduce l'argomento facendo presente che da parte dell'Associazione Italia Nostra è stata fatta formale richiesta per vincolare paesaggisticamente la zona dei Piai in comune di Belluno, a ovest della città.

Il rappresentante del comune si dichiara d'accordo per il vincolo.

La commissione approva la proposta di vincolo della zona come risulta dalla planimetria allegata che forma parte integrante della presente deliberazione.

(4966)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Canale d'Agordo.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Belluno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 2 dicembre 1971, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della Valle di Gares in comune di Canale d'Agordo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Canale d'Agordo;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè rappresenta un paesaggio di evidente bellezza naturale per i suoi aspetti di natura geografica la cui flora presenta delle caratteristiche di genuina rarità ed il cui significato estetico emergente consente di considerare la zona, rocciosa in cresta e punteggiata dalla caratteristica macchia alpina, un quadro naturale di notevole interesse paesaggistico.

Decreta:

La zona della Valle di Gares sita nel territorio del comune di Canale d'Agordo ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata e si estende nel modo seguente:

Foglio 21: linea di demarcazione che parte dai mappali 145, 5, 10, 28, 38 compresi; segue il confine del mappale 29, attraversa idealmente il mappale 30, continua sul confine sud dei mappali 76, 83, taglia idealmente a nord il mappale 50, prosegue a sud del mappale 34, il confine del foglio 24, 23, il confine fra il comune di Falcade e Canale d'Agordo fino al punto di partenza;

Foglio 22: tratto della strada comunale Sora lungo i mappali 84, 82, 80, 78, 76, il tratto del torrente Liera lungo i mappali 91, 31, 134, e parte del 30, scende idealmente lungo il camminamento attraversando i mappali 30, 34, 33, 38, 93, 95, 96, 104, 45, prosegue il confine ovest del mappale 103, continua sul tratto di confine dei fogli 20, 21 per ricongiungersi con quello iniziale della strada comunale Sora;

Stralcio del foglio 20: tratto del confine del foglio 22 lungo i mappali 79, 22, 7, 27, segue il corso della Valle di Cola lungo i mappali 27, 21, 9, 18, proseguendo idealmente fino al confine del comune di Cencenighe continuando lungo tutto il tratto della Valle di Monchere, confinante col foglio 24;

Stralcio del quadro di unione: contenente il completamento del comprensorio proposto a vincolo e precisamente coi numeri progressivi dal 23 al 43 compreso.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Belluno.

La soprintendenza ai monumenti del Veneto curerà che il comune di Canale d'Agordo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto, i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Seduta del 2 dicembre 1971

In questo giorno due dicembre 1971 alle ore 16 si è radunata nel palazzo dell'amministrazione provinciale di Belluno la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

Oggetto: vincolo paesaggistico Valle di Gares - comune di Canale d'Agordo.

Il presidente illustra i motivi per i quali ritiene che la Valle di Gares sia meritevole di vincolo paesaggistico.

Successivamente dà lettura della lettera con la quale il sindaco di Canale d'Agordo, scusandosi di non poter essere presente, esprime parere favorevole alla imposizione del vincolo.

Il presidente, precisa che detto vincolo dovrebbe partire dal ponte di Ferrade e arrivare fino in cresta.

Dopo ampia e approfondita discussione la commissione delibera di proporre il vingolo paesaggistico sulla Valle di Gares dal ponte di Ferrade e fino in cresta come indicato nella allegata planimetria che forma parte integrante della presente deliberazione.

(4965)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Opi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 ottobre 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la riva sinistra del fiume Sangro comprendente l'intero abitato del comune di Opi ad estensione di precedente vincolo (decreto ministeriale 23 novembre 1965, *Gazzetta Ufficiale* numero 56 del 4 marzo 1966);

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Opi;

Visto le opposizioni presentate a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal comune di Opi (delibera n. 48 del 26 ottobre 1973) e da vari cittadini di Opi (n. 269), capolista De Sanctis Francesco, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Considerato che il vincolo precedente era limitato alla sola riva destra del fiume Sangro, escludendone, anzi, anche una buona parte in prossimità dell'abitato di Opi;

Considerato che tale esclusione appare incongrua e illogica in quanto la vallata del Sangro presenta uguale eccezionale bellezza e pregio paesistico su entrambi i lati del fiume;

Ritenuto opportuno estendere il vincolo oltre che a tutta la riva destra del fiume Sangro, anche sulla riva sinistra del fiume, nella parte più direttamente visibile dal fondo valle e dall'abitato di Opi, fino al limite del bosco, ad una quota inferiore ai m. 1400. Questo territorio completa uno dei quadri di bellezze naturali più pregevoli dell'Italia centrale, di particolare interesse pubblico di rilevanza nazionale e tutto godibile da ogni punto di osservazione lungo la strada statale Marsicana e le altre strade percorribili dal pubblico.

In questa zona è compreso l'intero abitato di Opi che nel suo complesso costituisce un insieme di eccezionale bellezze e rarità, nel quale l'opera dell'uomo si completa con la natura; il valore estetico e tradizionale dell'intero abitato, uno dei più caratteristici della regione, per la posizione e la omogeneità delle strutture, è un felicissimo completamento dello spettacolo della natura nel quale l'abitato di Opi e tutta la zona circostante sono reciprocamente oggetto di contemplazione e punto di osservazione illimitatamente accessibili al pubblico;

Decreta:

La zona della riva sinistra del fiume Sangro con l'intero abitato del comune di Opi ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a partire dal km 54 della strada statale Marsicana n. 83, si raggiunge la quota di livello 1200 in località Pietra Amara, e si segue la detta curva di livello fino a Valle Forcone; si risale detta Valle fino alla quota di livello 1300 e si prosegue lungo detta quota per località Mazzamore, Vallacchie, Valle dell'Acqua, Grotta Ciarlante fino ad un canalone, seguendo il quale si attraversa il fosso Vandra fino all'inizio della zona boscosa, e seguendo il margine di questa zona si raggiunge il confine comunale tra le località Frontiera e La Lenza; indi, seguendo il confine comunale si scende fino al li-

mite della zona già vincolata, che coincide con il limite del Parco nazionale d'Abruzzo, e seguendo detto limite si ritorna al km 54 della strada statale Marsicana, e attraversando il fiume Sangro, al punto di origine.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La soprintendenza ai monumenti di L'Aquila curerà che il comune di Opi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica a norma dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, numero 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1099.

Roma, addì 8 aprile 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Verbale n. 17

Oggi, otto ottobre millenovecentosettantatre, presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo, Castello cinquecentesco, in L'Aquila, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di L'Aquila, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico nel comune di Opi e Pescasseroli;

(*Omissis*).

Alle ore 11,25, constatata la presenza totale del numero dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta, e prende subito la parola per illustrare il problema.

(*Omissis*).

La commissione, con il voto contrario del sindaco, dell'avv. De Marinis e del comm. Mori, e favorevole di tutti gli altri, si pronuncia a favore del vincolo proposto.

(*Omissis*).

La zona sottoposta a vincolo, che si riporta sulla planimetria a scala 1:25.000 è così delimitata:

a partire dal km 54 della strada statale Marsicana n. 83, si raggiunge la quota di livello 1200 in località Pietra Amara, e si segue la detta curva di livello fino a Valle Forcone; si risale detta Valle fino alla quota di livello 1300 e si prosegue lungo detta quota per località Mazzamore, Vallacchie, Valle dell'Acqua, Grotta Ciarlante fino ad un canalone, seguendo il quale si attraversa il fosso Vandra fino all'inizio della zona boscosa, e seguendo il margine di questa zona si raggiunge il confine comunale tra le località Frontiera e La Lenza; indi, seguendo il confine comunale si scende fino al limite della zona già vincolata, che coincide con il limite del Parco nazionale d'Abruzzo, e seguendo detto limite si ritorna al km 54 della strada statale Marsicana, e attraversando il fiume Sangro, al punto di origine.

(*Omissis*).

(4960)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini, in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini di Roma, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ni-Geri ora Nuova Fiorentini di Roma.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(5227)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia;

Viste le dimissioni del sig. Alberto Saccarotti da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione;

Vista la nota dell'11 marzo 1976, con la quale l'associazione sindacale interessata ha designato il rag. Fiorenzo Fiorini in sostituzione del sig. Alberto Saccarotti, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il rag. Fiorenzo Fiorini è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pistoia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Alberto Saccarotti, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5074)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni;

Viste le dimissioni del sig. Comunardo Tobia da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Vista la nota n. 1964 del 24 febbraio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Mauro Paci in sostituzione del sig. Comunardo Tobia, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Mauro Paci è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Terni in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Comunardo Tobia, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5075)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1976.

Modificazione della denominazione sociale della società « Fiduciaria First National City Flaminia S.p.a. », in Roma, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme di attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1968, con il quale la S.p.a. « Revisa - Istituto per la revisione aziendale », con sede in Roma, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1969, con il quale è stato variato il citato decreto 15 febbraio 1968 per la parte concernente la denominazione sociale, modificata in « Società fiduciaria Flaminia S.p.a. »;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1970, con il quale è stato successivamente variato il precedente decreto ministeriale 18 luglio 1969 per la parte concernente la denominazione sociale, modificata in « Fiduciaria First National City Flaminia S.p.a. »;

Vista la deliberazione 29 novembre 1975, adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha ulteriormente modificato la denominazione sociale suindicata in « Fiduciaria investimenti finanziari - Società per azioni », e la successiva comunicazione-istanza del 31 dicembre 1975;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Fiduciaria First National City Flaminia S.p.a. », con sede in Roma, viene modificata in « Fiduciaria investimenti finanziari - Società per azioni ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con i precedenti decreti 15 febbraio 1968, 18 luglio 1969 e 9 novembre 1970, si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 aprile 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(4970)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Incorporazione dell'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, che prevede la possibilità di disporre l'incorporazione degli istituti per le case popolari non provinciali negli istituti autonomi per le case popolari a carattere provinciale;

Vista la nota 4 settembre 1973, n. 729, con la quale l'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli ha richiesto l'incorporazione nell'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli;

Vista la delibera 16 dicembre 1975, n. 8770, con la quale la giunta regionale della Campania ha espresso parere favorevole all'incorporazione suddetta;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla ripetuta incorporazione e di disciplinare nel contempo il passaggio all'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli del patrimonio immobiliare del personale e di qualsiasi attività e passività dell'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli;

Udito il Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli è incorporato nell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Napoli.

Art. 2.

L'Istituto provinciale esplicherà anche i compiti già pertinenti all'Istituto meridionale di edilizia popolare e dovrà intendersi conseguentemente subentrato in tutti i diritti, ragioni ed azioni di qualsiasi genere, giudiziali e non, senza eccezione alcuna, in tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli, crediti ed in quant'altro sia di spettanza dell'ente incorporato, assumendo tutti gli obblighi, oneri e vincoli comunque costituiti senza eccezione alcuna con l'impegno di soddisfarli nel loro importo integrale alle scadenze già stabilite nei confronti del predetto Istituto meridionale di edilizia popolare.

Art. 3.

Il conservatore dei registri immobiliari di Napoli è tenuto ad annotare d'ufficio le trascrizioni e le variazioni relative ai suddetti trasferimenti di proprietà.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'Istituto meridionale di edilizia popolare di Napoli è trasferito alle dipendenze dell'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Napoli con le modalità e le garanzie previste dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(5158)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 21 novembre 1974, concernente la ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Vista la nota n. 118398 del 21 ottobre 1975, con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato che il ragioniere Ottavio Ambrosino, proprio rappresentante nel collegio dei sindaci della Cassa medesima, è stato collocato a riposo;

Visto il telegramma n. 176889 del 29 marzo 1976, con il quale il Ministero del tesoro ha designato, quale proprio rappresentante, il dott. Domenico Battaglia in sostituzione del rag. Ottavio Ambrosino;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Domenico Battaglia è nominato membro del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie in qualità di rappresentante del Ministero del tesoro ed in sostituzione del rag. Ottavio Ambrosino.

Il dott. Battaglia rimane in carica per il restante periodo del triennio di durata dell'organo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: TOROS

(5225)

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1976.

Ricostituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1955, n. 1552, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica alla cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione e ne è stato approvato lo statuto;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica rispettivamente in data 1° febbraio 1960, n. 176 e 11 dicembre 1961, n. 1512, con i quali sono state approvate talune modifiche allo statuto della cassa, che ha assunto la denominazione di « Cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione Angelo e Giovanni Marco »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1966, n. 167, con il quale sono state approvate ulteriori modifiche allo statuto, ed in particolare l'articolo 23 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del collegio sindacale della cassa sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1972 relativo alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa predetta;

Viste le designazioni effettuate, mediante elezioni da parte dell'assemblea generale degli iscritti alla cassa nella riunione del 29 aprile 1975 quali risultano dal verbale relativo alla riunione medesima trasmesso dall'ente con nota del 1° luglio 1975;

Viste le designazioni effettuate dalle imprese mandanti;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco », scaduto per decorso triennio;

Decreta:

Il collegio sindacale della cassa di previdenza per gli agenti delle librerie di stazione « Angelo e Giovanni Marco » è costituito dai seguenti membri:

Delfino Paolo, membro effettivo con funzioni di presidente e Patti dott. Salvatore, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cicione Antonio, membro effettivo e Martinelli Gianfranco, membro supplente, designati, mediante elezioni, dell'assemblea generale degli iscritti;

Rusconi rag. Aldo, membro effettivo e Spinelli Giovanmaria, membro supplente, designati dalle imprese mandanti in rappresentanza delle imprese medesime.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 aprile 1976

Il Ministro: Toros

(5078)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Autorizzazione alla società Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Trieste, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie comunali e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda con la quale la società Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

La società Lloyd Adriatico di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con sede in Trieste, è autorizzata ad emettere fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a norma dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizze approvate dal Ministro per le finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: Stammati

(5061)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1976.

Autorizzazione alla società di assicurazioni Lloyd italico e l'Ancora S.p.a., in Genova, ad emettere polizze fidejussorie a garanzia di appalti di esattorie e ricevitorie provinciali delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, concernente la facoltà di prestare la cauzione per gli appalti esattoriali fino all'85% del suo ammontare mediante polizza fidejussoria emessa da istituti ed enti autorizzati dal Ministro per le finanze;

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1931, n. 1113, concernente norme riguardanti le cauzioni esattoriali prestate con polizze fidejussorie;

Vista la domanda con la quale la società di assicurazioni Lloyd italico e l'Ancora S.p.a., con sede in Genova, ha chiesto di essere autorizzata alla emissione delle polizze fidejussorie, ai sensi del suddetto art. 39, n. 5;

Visto il parere espresso dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Decreta:

La società di assicurazioni Lloyd italico e l'Ancora S.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad emettere, fino alla concorrenza di un miliardo di lire per ciascun rischio relativo ai contratti di appalto delle ricevitorie provinciali e delle esattorie comunali delle imposte dirette, la polizza fidejussoria che, a norma dell'art. 39, n. 5, del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, gli esattori ed i ricevitori possono prestare a cauzione dell'appalto alle condizioni di polizza approvate dal Ministro per le finanze con decreto n. 14/13523 del 16 aprile 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 aprile 1976

Il Ministro: Stammati

(5062)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di filologia romanza e di grammatica greca e latina presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano sono vacanti le seguenti cattedre:

1) filologia romanza;
2) grammatica greca e latina,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5010)

Vacanza della cattedra di tecnica delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Pisa è vacante la cattedra di tecnica delle costruzioni, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5086)

Vacanza delle cattedre di antropologia, di astronomia, di mineralogia, di matematiche elementari da un punto di vista superiore e di fisica generale (3ª cattedra) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bologna sono vacanti le seguenti cattedre:

1) antropologia;
2) astronomia;
3) mineralogia;
4) matematiche elementari da un punto di vista superiore;
5) fisica generale (3ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5081)

Vacanza della cattedra di letteratura greca presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di letteratura greca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5088)

Vacanza della cattedra di anatomia veterinaria sistematica e comparata II presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di anatomia veterinaria sistematica e comparata II, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5085)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Venegono

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Vedano Olona (Varese) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Venegono (Varese) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 26 gennaio 1976, n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 40 del 13 febbraio 1976 che ha modificato il decreto ministeriale 3 luglio 1965, n. 147, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 3 agosto 1965.

(4801)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Calcata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Calcata (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 14.966.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1985/M)

Autorizzazione al comune di Praiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Praiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 27.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1986/M)

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.459.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1987/M)

Autorizzazione al comune di Moricone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Moricone (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.313.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1988/M)

Autorizzazione al comune di Castel Madama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Castel Madama (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.844.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1989/M)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.936.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1990/M)

Autorizzazione al comune di Stimigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Stimigliano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.144.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1991/M)

Autorizzazione al comune di Poggio Nativo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Poggio Nativo (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.504.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1992/M)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1993/M)

Autorizzazione al comune di Magliano Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Magliano Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.906.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1994/M)

Autorizzazione al comune di Striano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Striano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.296.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1995/M)

Autorizzazione al comune di Barano d'Ischia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Barano d'Ischia (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.615.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1996/M)

Autorizzazione al comune di Vallemaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Vallemaio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.977.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1997/M)

Autorizzazione al comune di Fontana Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Fontana Liri (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.496.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1998/M)

Autorizzazione al comune di Collepardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Collepardo (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.159.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1999/M)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.742.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2000/M)

Autorizzazione al comune di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 28.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2001/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Sasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Castel di Sasso (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.284.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2002/M)

Autorizzazione al comune di Foiano di Val Fortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Foiano di Val Fortore (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.486.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2003/M)

Autorizzazione al comune di Bucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Bucciano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.436.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2004/M)

Autorizzazione al comune di Sant'Arcangelo Trimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Sant'Arcangelo Trimonte (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.705.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2005/M)

Autorizzazione al comune di Moresco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Moresco (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2006/M)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.339.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2007/M)

Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.626.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2008/M)

Autorizzazione al comune di Campofilone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Campofilone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.916.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2009/M)

Autorizzazione al comune di Acquaviva Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.591.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2010/M)

Autorizzazione al comune di Ripe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Ripe (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 66.183.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2011/M)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 20 aprile 1976, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2012/M)

Autorizzazione al comune di Sambuci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976, il comune di Sambuci (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 29.209.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2014/M)

Autorizzazione al comune di Fisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976, il comune di Fisciano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 172.946.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2013/M)

Autorizzazione al comune di Colbordolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976, il comune di Colbordolo (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 23.075.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2015/M)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.364.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2016/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte Piceno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 22 aprile 1976, il comune di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2017/M)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 3 giugno 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinquantasei serie, attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di sedici serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4926)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 82

Corso dei cambi del 29 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	897,15	897,15	897,50	897,15	897 —	897 —	897 —	897,15	897,15	897,15
Dollaro canadese	913,10	913,10	913 —	913,10	913,05	913,10	913 —	913,10	913,10	913,10
Franco svizzero	357,65	357,65	358 —	357,65	357,80	357,65	357,88	357,65	357,65	357,65
Corona danese	149,57	149,57	149,40	149,57	149,35	149,55	149,49	149,57	149,57	149,60
Corona norvegese	163,73	163,73	163,75	163,73	163,65	163,70	163,75	163,73	163,73	163,75
Corona svedese	204,68	204,68	204,50	204,68	204,55	204,65	204,66	204,68	204,68	204,70
Fiorino olandese	334,27	334,27	334 —	334,27	334,05	334,20	334 —	334,27	334,27	334,30
Franco belga	23,13	23,13	23,10	23,13	23,10	23,10	23,13	23,13	23,13	23,15
Franco francese	192,82	192,82	192,90	192,82	192,75	192,80	192,88	192,82	192,82	192,80
Lira sterlina	1658 —	1658 —	1655 —	1658 —	1653,60	1657,90	1655 —	1658 —	1658 —	1658 —
Marco germanico	354,25	354,25	354,25	354,25	354,40	354,20	354,47	354,25	354,25	354,25
Scellino austriaco	49,533	49,533	49,53	49,533	49,50	49,50	49,56	49,5330	49,5330	49,55
Escudo portoghese	30,25	30,25	30,15	30,25	30,20	30,25	30,20	30,25	30,25	30,25
Peseta spagnola	13,323	13,323	13,30	13,323	13,32	13,30	13,33	13,3230	13,3230	13,30
Yen giapponese	3,00	3,00	2,99	3,00	2,99	2,98	3,00	3,00	3,00	3,00

Media dei titoli del 29 aprile 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,75
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,35
» 5 % (Ricostruzione)	96,325
» 5 % (Riforma fondiaria)	91,975
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni esteri)	90,30
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,075
» 5,50 % » » 1968-83	81,30
» 5,50 % » » 1969-84	82,025
» 6 % » » 1970-85	83,50
» 6 % » » 1971-86	82,30
» 6 % » » 1972-87	82,10
» 9 % » » 1975	97,150
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,175
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,325
» poliennali 7 % 1978	91,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	93,325
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	92,40

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 aprile 1976

Valuta	
Dollaro USA	897,075
Dollaro canadese	913,05
Franco svizzero	357,765
Corona danese	149,53
Corona norvegese	163,74
Corona svedese	204,67
Fiorino olandese	334,135
Franco belga	23,13
Franco francese	192,85
Lira sterlina	1656,50
Marco germanico	354,36
Scellino austriaco	49,546
Escudo portoghese	30,225
Peseta spagnola	13,326
Yen giapponese	3,00

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Veduta la legge 12 agosto 1957, n. 799, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2063;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, e successive modificazioni;
Veduta la legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e la legge di interpretazione autentica 21 novembre 1967, n. 1148;
Veduta la legge 12 dicembre 1966, n. 1078;
Veduta la legge 19 dicembre 1967, n. 1230;
Veduta la legge 4 gennaio 1968, n. 15;
Veduta la legge 28 marzo 1968, n. 340;
Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da un colloquio, a millenovecento posti di preside nelle scuole medie riservato al personale insegnante di ruolo nelle predette scuole, incaricato della presidenza nelle scuole medie negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie, forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 4, abbiano maturato dopo la nomina nei ruoli un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato e che siano stati incaricati della presidenza di scuola media negli anni scolastici 1972-73 e 1973-74.

Art. 3.

Titoli e colloquio

Con il presente decreto sono stabiliti i titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti del colloquio (allegato *B*).

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice sulla base di un massimo complessivo di 100 punti, dei quali 50 sono assegnati ai titoli (35 per i titoli di servizio e 15 per quelli di studio e di cultura) e 50 al colloquio integrativo.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova colloquio, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco sottoscritto dal presidente della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado.

Il candidato per essere incluso nella graduatoria di merito dovrà aver conseguito nella prova colloquio almeno 35/50 punti.

Coloro i quali intendono far valere i titoli di precedenza di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno farli pervenire entro venti giorni dalla data in cui hanno sostenuto il colloquio.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, dovrà essere inviata con raccomandata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Piazza Kennedy, 15, Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purchè inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non sono ammessi al concorso coloro che abbiano spedito la domanda e i documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato per qualsiasi causa, anche se non imputabile al candidato, e coloro che risultino sprovvisti dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi. L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento del colloquio.

I candidati ammessi ai concorsi e chiamati a sostenere il colloquio dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 5.

Modalità per la presentazione delle domande

Nella domanda per l'ammissione al concorso redatta su carta legale, il candidato deve indicare:

il proprio cognome e nome (le donne coniugate o vedove devono indicare prima il cognome del marito);
il luogo e la data di nascita;
la materia d'insegnamento;
la scuola dove presta servizio e, se comandato, l'ufficio o ente presso cui presta servizio;
la data di decorrenza del conferimento della qualifica di ordinario;
il titolo di studio di cui è in possesso con la precisazione della data e dell'università o dell'istituto superiore di magistero, nel quale è stato conseguito, nonchè del voto;
il recapito a cui desidera sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

In caso di cambiamento d'indirizzo, il candidato dovrà darne tempestiva notizia alla Direzione generale suddetta.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito indicato nella domanda; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Nella domanda il candidato deve dichiarare di aver presentato istanza al competente provveditore agli studi per il rilascio della copia dello stato di servizio di cui al successivo art. 6.

La firma del candidato dovrà essere vistata dal preside della scuola, per i candidati incaricati della presidenza o in posizione di comando rispettivamente, dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio.

Art. 6.

Documentazione

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti, rilasciati con l'osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

a) diploma originale del titolo di studio (laurea o diploma di laurea) o copia conforme di esso, autenticata in uno dei modi previsti dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) certificato rilasciato dall'università o dall'istituto, attestante il voto riportato nell'esame finale, per il conseguimento della laurea o del diploma di laurea. Il certificato non è richiesto quando il voto risulti nel documento prescritto dalla precedente lettera *a*);

c) il certificato relativo agli incarichi di presidenza per gli anni scolastici 1972-73 e 1973-74, rilasciato dal competente provveditore agli studi;

d) i titoli di studio, di cultura e le pubblicazioni in un unico esemplare (non saranno prese in considerazione le opere manoscritte o dattiloscritte, nè le bozze di stampa) nonchè ogni altro documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse, con riferimento alla tabella di valutazione (allegato *A*).

Scaduto il termine previsto dal precedente art. 4 non saranno accettati ulteriori titoli o pubblicazioni o parti di queste, nè saranno consentite integrazioni, regolarizzazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Non è consentito fare riferimento a titoli e documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da regolari documenti rilasciati dalle competenti autorità ai sensi delle vigenti disposizioni.

Alla domanda dovrà essere, inoltre, unito un elenco, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni allegati.

La copia dello stato di servizio dovrà essere rilasciata dai provveditori agli studi competenti, che ne abbiano avuto richiesta ai fini della partecipazione al concorso di cui al presente bando, e trasmessa direttamente al Ministero - Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

In tale copia dovrà risultare tutto il servizio prestato, compreso l'eventuale servizio di preside.

Con la copia dello stato di servizio, i provveditori invieranno un proprio attestato, in carta libera, da rilasciarsi in seguito all'esame del fascicolo personale del concorrente, da cui risulti se il concorrente stesso durante tutto il servizio di ruolo sia stato in effettivo servizio presso le scuole statali di istruzione secondaria ovvero sia stato comandato o distaccato o comunque a disposizione presso amministrazioni, uffici, enti, associazioni, ecc., precisando in tale ipotesi la durata, per ciascun anno scolastico, della posizione di comando, distacco o collocamento a disposizione.

I provveditori dovranno inoltre dichiarare nel predetto stato di servizio gli eventuali provvedimenti definitivi o in corso di ordine penale o disciplinare a carico dei candidati.

Contemporaneamente alla trasmissione al Ministero, della copia dello stato di servizio e dell'attestato di cui sopra, i provveditori invieranno all'interessato una seconda copia dello stato di servizio e copia dell'attestato stesso.

Art. 7.

Commissione, graduatoria, nomina e assegnazione di sede

Con successivo decreto sarà provveduto alla nomina della commissione esaminatrice in conformità alle disposizioni di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

La graduatoria di merito, del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno una votazione di almeno punti 35/50 al colloquio, sarà compilata sulla base del punteggio risultante dalla somma del voto riportato nel colloquio e dei punti attribuiti per i titoli conseguiti da ciascun candidato.

Nei casi di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria sarà approvata con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sarà utilizzabile, nell'ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento del numero delle presidenze messe a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

I vincitori avranno diritto, in ordine di graduatoria, alla scelta della sede fra quelle rimaste disponibili dopo i trasferimenti annuali e limitatamente ad esse.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.

Art. 8.

Disposizioni finali

Il colloquio avrà luogo in Roma, presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado, secondo il calendario che sarà comunicato tempestivamente agli interessati.

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati, direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione al concorso o, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura ed all'esito dei concorsi.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1975

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1976
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 148

ALLEGATO *A*

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A. — SERVIZIO (massimo punti 35).

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento	punti 1,20
Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole di istruzione secondaria superiore	» la metà
Incarico di preside di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio d'insegnamento)	» 2,40
Incarico di vice preside o di vigilatore in sezioni staccate di durata non inferiore a mesi sei (per ciascun anno) (senza tener conto del servizio di insegnamento)	» 1,50

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso, e nella stessa misura e con le stesse modalità di cui sopra.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico, reso in qualità di insegnante.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Sono esclusi dalla valutazione gli anni scolastici in cui il servizio effettivo di istituto a causa di aspettativa o di assenza dalla scuola o per altri motivi, risulti di durata complessiva inferiore a sei mesi.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorchè coperti da retrodatazione della nomina, nonchè ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali d'istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte, nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, di vice preside, e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio di insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio.

Non sarà attribuito alcun punteggio agli anni di incarico di presidenza utili per l'ammissione al concorso.

B. — TITOLI DI STUDIO E DI CULTURA (massimo punti 15).

Laurea richiesta per l'ammissione ai concorsi a cattedra di scuola media:

con lode	punti 5,00
con votazione 110	» 4,00
con votazione da 105 a 109	» 3,00
con votazione da 99 a 104	» 2,00
con votazione da 88 a 98	» 1,00
per ogni altra laurea	» 0,50
diploma di specializzazione post laurea previsto dagli statuti universitari	» 0,50
vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esame)	» 2,00
inclusione in graduatoria di concorsi per titoli ed esame a posti di preside di scuole secondarie per surrogazione di vincitori, ciascuna	» 2,00

se in graduatoria di concorsi a posti di preside di scuola media . . . . punti 4,00

inclusione in graduatorie di merito per concorso a posti di dirigente superiore . . . » 0,50

vincita o idoneità in concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo o secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) . . . . » 1,00

TITOLI UNIVERSITARI.

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina, per ciascun anno (servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge n. 1340, del 23 novembre 1951) . . . . da punti 0,50 a » 2,00

Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) . . . . » 1,00

Libera docenza . . . . » 1,50

Inclusione in terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 2,00

Uno o più anni di incarico di insegnamento in università statali o pareggiate:

per ogni anno . . . . » 0,50

fino ad un massimo di . . . . . . » 2,00

Ogni anno di attività didattica all'estero (di durata non inferiore a sei mesi), dopo l'assunzione nel ruolo dei professori, quando non sia valutabile tra i titoli di servizio . . . . . . » 0,50

Pubblicazioni di carattere scientifico-didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a . . . . » 5,00

C. — COLLOQUIO.

Alla prova colloquio vengono assegnati massimo . . . . » 50,00

Per essere inclusi nella graduatoria di merito occorre aver conseguito almeno punti 35/50 nel colloquio.

DETRAZIONI

Dalla valutazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura . . . . punti 2,00

sospensione dello stipendio fino a un mese » 5,00

per ogni mese di sospensione in più . . » 2,00

Non si calcolano le frazioni inferiori a quindici giorni.

ALLEGATO *B*

ARGOMENTI OGGETTO DEL COLLOQUIO

I) *a)* Finalità formative e sociali della scuola media:

1) Itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo.

2) Formazione ed orientamenti obiettivi prioritari della scuola media.

3) Il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale.

4) Il problema degli alunni in difficoltà di sviluppo e di apprendimento.

5) Il rapporto tra scuola elementare e scuola media.

Il rapporto tra scuola media e istituti superiori.

b) Mezzi per perseguire le finalità di cui alla lettera *a)*:

1) Obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media.

2) Il rinnovamento metodologico.

3) Il doposcuola (libere attività complementari e studio sussidiario) nella prospettiva della integrazione scolastica. Le esperienze in atto.

4) La sperimentazione nella scuola media (v. articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419).

5) L'aggiornamento del personale docente.

II) Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva:

Le funzioni del preside in ordine a:

1) La promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente.

2) Rapporti con le famiglie e con l'ambiente.

3) Azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III) Ordinamento scolastico e relativa legislazione ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477 e relativi decreti delegati, nonchè delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV) Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.

(4936)

OSPEDALI SPECIALIZZATI DEI PELLEGRINI DI NAPOLI

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 gennaio 1976, n. 71, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Napoli, via Portamedina, 41 - tel. 325231.

(5056)

OSPEDALE GERIATRICO «PIO ISTITUTO DELLA ADDOLORATA» DI ROMA

Concorso ad un posto di aiuto geriatra

In esecuzione della deliberazione consiliare 15 gennaio 1976, n. 5, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Roma, via S. Stefano Rotondo, 5/A - tel. 750833-778563.

(5098)

OSPEDALE «G. COMPAGNA» DI CORIGLIANO CALABRO

Concorso ad un posto di farmacista

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Corigliano Calabro (Cosenza).

(5055)

OSPEDALE «F. VENEZIALE» DI ISERNIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di pediatria;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente chirurgo addetto al servizio di pronto soccorso ed accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Isernia.

(5177)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 ottobre 1975, n. 511, 27 febbraio 1976, n. 149 e 10 marzo 1976, n. 174, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente presso l'istituto di cura « Sen. Carlo Scotti »;

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso;

un posto di assistente urologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Roma, viale Trastevere, 72 - tel. 5810164-5810689.

(5099)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA» DI TERNI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Terni.

(5054)

OSPEDALE «A. DI SUMMA» DI BRINDISI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(5053)

OSPEDALE «S. MARIA» DI MONTAGNANA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

In esecuzione della deliberazione commissariale 24 marzo 1976, n. 102, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montagnana (Padova) - tel. 81021-2-3.

(5097)

OSPEDALE DI CASERTA

Avviso di rettifica

Nell'avviso relativo al bando di concorso a quattro posti di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 10 aprile 1976, in luogo di: « quattro posti di assistente del laboratorio di analisi... », leggasi: « quattro posti di assistente *medico* del laboratorio di analisi... ».

(5096)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761160)